

## BILANCIO (5ª)

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013

**123ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina, i sottosegretari di Stato per il medesimo Dicastero Baretta e Giorgetti, il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.*

*La seduta inizia alle ore 17.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) chiede chiarimenti sul seguito dei lavori della Commissione, con particolare riguardo alla possibilità, preannunciata in precedenza, che il Governo e i relatori presentino ulteriori emendamenti al disegno di legge di stabilità. In tal caso, chiede che i senatori possano disporre di un tempo adeguato per esaminarli e presentare gli eventuali subemendamenti.

Le senatrici BULGARELLI (*M5S*) e LANZILLOTTA (*SCpI*) si associano alla richiesta di indicazioni sull'organizzazione dei successivi lavori della Commissione.

Il presidente AZZOLLINI precisa che, nella seduta in corso, la Commissione riprenderà l'esame degli emendamenti accantonati, a partire da quelli riferiti all'articolo 13. Successivamente, si passerà agli emendamenti presentati dai relatori e dal Governo, compresi i relativi subemendamenti. Qualora i relatori e il Governo presentino ulteriori proposte emendative, assicura che saranno garantiti tempi adeguati ai Gruppi parlamentari per la valutazione di tali proposte e la presentazione dei conseguenti subemendamenti.

La Commissione prende atto.

### *IN SEDE REFERENTE*

#### **(1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016**

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

#### **(1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente [AZZOLLINI](#) avverte che, come indicato poc'anzi, si riprenderà l'esame dagli emendamenti relativi all'articolo 13, precedentemente accantonati, cominciando dalla proposta 7.57, che nella seduta di ieri si è stabilito di riferire all'articolo 13.

Su proposta del relatore [SANTINI](#) (PD), l'emendamento 7.57 è ulteriormente accantonato.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 13.2, 13.8, 13.13 e 13.19, mentre le proposte 13.34, 13.35 e 13.36 sono ritirate dal senatore [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). In esito a successive votazioni, risultano poi respinti gli emendamenti 13.38 e 13.41.

L'emendamento 13.44, in assenza dei proponenti, è fatto proprio dalla senatrice [ZANONI](#) (PD) e poi ritirato.

Posto ai voti, l'emendamento 13.52 è respinto.

Dopo che il senatore [BROGLIA](#) (PD) ha ritirato la proposta 13.58, accogliendo l'invito del relatore [SANTINI](#) (PD), il senatore [SPOSETTI](#) (PD), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 13.60 e lo ritira, trasformandolo nell'ordine del giorno G/1120/183/5, pubblicato in allegato, e accolto dal Governo.

Su richiesta del relatore [SANTINI](#) (PD), la senatrice [CHIAVAROLI](#) (NCD), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 13.61 (testo 2) e lo ritira, riformulandolo nell'ordine del giorno G/1120/184/5, pubblicato in allegato, e accolto dal Governo.

I senatori [MALAN](#) (FI-PdL XVII), [BONFRISCO](#) (FI-PdL XVII), [CERONI](#) (FI-PdL XVII), [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) e [MILO](#) (FI-PdL XVII) dichiarano di aggiungere la firma all'emendamento 13.73.

La senatrice [ZANONI](#) (PD), dopo aver dichiarato a sua volta di sottoscrivere la proposta 13.73, ne sottolinea l'importanza, dato che essa differisce dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015 il termine entro il quale i piccoli Comuni devono procedere all'accorpamento. Il termine attualmente vigente risulta infatti troppo breve e mette in difficoltà molti Comuni, che rischiano di non poter completare in tempo questo processo, al quale hanno pure dedicato grande impegno. Chiede quindi l'accoglimento della proposta o, in alternativa, l'accantonamento per una migliore valutazione.

Anche i senatori [URAS](#) (Misto-SEL), [DE PETRIS](#) (Misto-SEL), [CROSIO](#) (LN-Aut) e [COMAROLI](#) (LN-Aut) dichiarano di sottoscrivere la proposta 13.73.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (ScpI) si dichiara contraria all'emendamento in questione: ancora una volta, con questa disposizione, si sarebbe rinviato il processo di consolidamento e razionalizzazione dei piccoli Comuni, più volte auspicato e mai attuato.

Il relatore [D'ALI](#) (NCD) esprime un parere contrario sull'emendamento 13.73, invitando i proponenti al ritiro: si tratta di una questione che potrebbe essere trattata meglio in altra sede, in particolare con riferimento all'esame - che la Commissione bilancio dovrà iniziare a breve - del disegno di legge n. [1149](#), di conversione del decreto-legge n. 126 del 2013, recante misure finanziarie urgenti per le Regioni e gli enti locali.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) sottolinea che i piccoli Comuni fanno grandi sforzi per completare l'unificazione, dopo aver già accorpato molti servizi. Si tratta però di un processo complesso: il termine del 1° gennaio 2014 appare pertanto troppo breve. Chiede che vi sia un'attenzione adeguata da parte del Governo e dei relatori, per la proposta emendativa 13.73.

Il senatore [CROSIO](#) (*LN-Aut*) si associa alla richiesta del senatore Vaccari e segnala il rischio che, senza una proroga del termine, si possa vanificare gran parte del lavoro che molti Comuni hanno fatto finora, con grande senso di responsabilità.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (*SCpI*) ribadisce la sua contrarietà alla proroga prevista dall'emendamento 13.73, osservando che l'obbligo per i piccoli Comuni di procedere a una razionalizzazione risale addirittura al 2010. Chiede pertanto che la proposta emendativa sia messa in votazione.

Il senatore [CERONI](#) (*FI-PdL XVII*) fa presente che i piccoli Comuni hanno già realizzato, nella maggior parte dei casi, un notevole sforzo di unificazione dei servizi, al fine di conseguire risparmi finanziari. Tuttavia, questa operazione ha dei limiti e, senza tempi adeguati, rischia di produrre gravi disfunzioni. Chiede pertanto una proroga, anche per consentire una riflessione complessiva sulla disposizione, la cui applicazione ha rivelato finora molti inconvenienti.

Il senatore [MARTELLI](#) (*M5S*), a nome del suo Gruppo, si dichiara contrario all'emendamento 13.73, chiedendo che si proceda speditamente a un accorpamento dei piccoli Comuni minori, per conseguire significativi risparmi della spesa pubblica.

Il senatore [BROGLIA](#) (*PD*), pur dichiarandosi un convinto sostenitore dei processi di unificazione e accorpamento dei servizi tra i piccoli Comuni, osserva tuttavia che la norma presenta aspetti problematici e necessita di una attenta rivisitazione. Si esprime pertanto a favore della proroga prevista dall'emendamento 13.73, senza la quale potrebbe esservi il rischio di dover nominare commissari straordinari a causa dell'inadempienza dei Comuni.

Il sottosegretario LEGNINI, a nome del Governo, osserva che la questione dei tempi e delle modalità per l'accorpamento dei piccoli Comuni è ormai annosa. Se è certamente opportuno svolgere una riflessione complessiva sul tema, questa potrebbe essere fatta meglio, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1149, ad esempio ipotizzando una proroga più breve, per impegnare i Comuni a concludere le operazioni di unificazione. Invita quindi i proponenti a ritirare l'emendamento 13.73.

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*) si associa.

La senatrice [ZANONI](#) (*PD*) chiede al Governo e ai relatori di valutare una riformulazione dell'emendamento nella quale il termine è prorogato, anziché fino al 1° gennaio 2015, soltanto fino al 1° aprile 2014.

Il senatore [SPOSETTI](#) (*PD*) chiede che si proceda alla votazione di una eventuale nuova formulazione dell'emendamento 13.73 solo nel caso in cui vi sia una effettiva condivisione in proposito.

Il vice ministro FASSINA, alla luce delle argomentazioni emerse nel dibattito, si dichiara favorevole ad una riformulazione dell'emendamento che preveda la proroga del termine fino al 1° luglio 2014.

La senatrice [ZANONI](#) (*PD*) riformula l'emendamento 13.73 in un testo 2, pubblicato in allegato, che recepisce l'indicazione del rappresentante del Governo.

L'emendamento 13.73 (testo 2), posto ai voti, è quindi approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti già accantonati relativi all'articolo 14.

La Commissione respinge l'emendamento 14.2, mentre la proposta 14.11 è ritirata dal senatore [BROGLIA](#) (*PD*) .

La senatrice [CHIAVAROLI](#) (NCD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 14.23 e poi lo ritira.

Su richiesta del senatore [URAS](#) (Misto-SEL), è accantonato l'emendamento 14.24.

Sono poi ritirati dai proponenti gli emendamenti 14.25 (testo 2), 14.26 (sottoscritto dalla senatrice [D'ONGHIA](#) (SCpI)), 14.33, 14.49, 14.52 e 14.53 (fatto proprio dal senatore [BROGLIA](#) (PD) in assenza dei proponenti).

Con distinte votazioni sono invece respinti gli emendamenti 14.78 e 14.86.

Si passa all'esame degli emendamenti già accantonati relativi all'articolo 15.

Dopo che il senatore [BROGLIA](#) (PD) ha ritirato il 15.1, i relatori [SANTINI](#) (PD) e [D'ALI](#) (NCD) e il vice ministro FASSINA esprimono parere contrario sugli emendamenti 15.4 e 15.8.

Il senatore [MARTELLI](#) (M5S) insiste per la votazione delle due proposte, dirette ad attuare in maniera più rapida le norme di razionalizzazione di spesa per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali.

Gli emendamenti 15.4 e 15.8, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Gli emendamenti 15.12, 15.16 e 15.46 sono ritirati dai proponenti, mentre sono respinti, con successive votazioni, gli emendamenti 15.21 e 15.25.

La senatrice [BERTUZZI](#) (PD), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 15.41 e poi lo ritira.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 15.59, diretto a disporre risorse aggiuntive per le Regioni in regola con i vincoli del patto di stabilità interno.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 15.59, posto in votazione, è respinto.

Il senatore [MARTELLI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 15.61, volto a introdurre forme di controllo sui compensi dei componenti dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione comunale.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) aggiunge la firma alla proposta emendativa 15.61. Posto ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 15.61 è respinto.

La senatrice [CHIAVAROLI](#) (NCD) in assenza dei proponenti fa proprio e ritira l'emendamento 15.65.

Il senatore [MARTELLI](#) (M5S) sollecita l'approvazione dell'emendamento 15.69, volto a dare compiuta attuazione a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di riduzione del costo degli apparati politici e amministrativi.

Con l'avviso contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 15.69.

Sono ritirati dai proponenti gli emendamenti 15.89 (testo 2) e 15.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti già accantonati, relativi all'articolo 16.

Il senatore [ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 16.1.

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 16.3 e a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) chiarisce che con la proposta emendativa richiamata si intende obbligare il Governo a dare finalmente attuazione a quanto già previsto dalla legge costituzionale n. 3 del 1948, contenente lo statuto speciale della Regione Sardegna, per quanto riguarda la stipulazione d'intese per la revisione delle competenze in materia di politiche fiscali e di finanza locale.

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*) segnala che nel decreto-legge n. 35 del 2013, relativo al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, esiste già una norma analoga a quella prevista dall'emendamento in esame.

Il vice ministro FASSINA, a nome del Governo, esprime anch'egli parere contrario invitando al ritiro: la contrarietà non è per il merito della disposizione, ma dovuta al fatto che si tratta in sostanza di una norma già vigente.

In risposta a una richiesta di chiarimenti del senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*), conferma che il Ministero dell'economia e delle finanze sta già operando attivamente per dare concreta attuazione alla disposizione contenuta nel decreto-legge n. 35 del 2013.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*), preso atto dei chiarimenti del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 16.3.

Il senatore [MARTELLI](#) (*M5S*) sostiene l'emendamento 16.6, diretto a rafforzare le tutele a favore degli enti locali contro il ricorso a strumenti finanziari "derivati".

I relatori [SANTINI](#) (*PD*) e [D'ALI](#) (*NCD*) esprimono parere contrario sulla proposta 16.6.

Il vice ministro FASSINA formula anch'egli parere contrario, osservando che l'emendamento irrigidisce eccessivamente la gestione degli strumenti finanziari derivati già stipulati dagli enti locali e ne potrebbe impedire la "rinegoziazione". Inoltre, l'articolo 16 del disegno di legge di stabilità contiene già disposizioni volte a inibire agli enti locali la stipulazione di nuovi contratti sui "derivati" e a consentire, per converso, la rinegoziazione di quelli già sottoscritti a condizioni più favorevoli.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) insiste per la votazione dell'emendamento.

L'emendamento 16.6 è quindi posto in votazione e respinto.

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*) si rimette al Governo sull'emendamento 16.7.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (*SCpI*) ne auspica l'approvazione: la proposta condiziona, in via cautelativa e al fine di evitare ulteriori aggravii per gli enti locali, la facoltà per questi ultimi di rinegoziare i contratti derivati in atto all'emanazione dell'apposito regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, atteso ormai da anni, che dovrebbe precisare termini e modalità di intervento.

Il vice ministro FASSINA ribadisce che il testo dell'articolo 16 del disegno di legge di stabilità contiene già disposizioni che vanno nella direzione auspicata dalla senatrice Lanzillotta, salvo alcuni aspetti ancora oggetto di approfondimenti. Invita quindi al ritiro.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (*SCpI*), prende atto dei chiarimenti e ritira l'emendamento 16.7.

La senatrice [BONFRISCO](#) (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sulla proposta emendativa 16.14, che disciplina anch'essa la rinegoziazione dei contratti derivati da parte degli enti locali. Censura l'inerzia del Ministero dell'economia e delle finanze, sottolineando che la mancata emanazione del già citato regolamento ha lasciato prive di tutela le amministrazioni locali, che sono cadute vittime delle speculazioni dei grandi gruppi finanziari nazionali e stranieri. Le ulteriori limitazioni poste negli anni successivi hanno poi impedito agli enti locali di rinegoziare a condizioni più favorevoli i contratti in questione.

Chiede infine se nelle disposizioni dell'articolo 16 del disegno di legge finanziaria il Governo abbia anche previsto, ai fini della rinegoziazione dei contratti, il meccanismo di valutazione degli effetti finanziari basato sugli scenari probabilistici.

Il vice ministro FASSINA assicura la massima attenzione del Governo su tali questioni e ribadisce la validità delle norme contenute nell'articolo 16. In tale articolo non è però previsto il ricorso al modello di valutazione degli scenari probabilistici, in quanto vi sono opinioni discordi sulla sua efficacia. Si dichiara comunque disponibile ad approfondire ulteriormente la questione in altra sede, nell'ambito di un apposito confronto con la Commissione.

La senatrice [BONFRISCO](#) (*FI-PdL XVII*) ritira infine l'emendamento 16.14, riservandosi di presentare uno specifico ordine del giorno sul tema.

Il senatore [MARTELLI](#) (*M5S*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 16.24, con il quale si propone che l'eventuale nullità dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati possa essere fatta valere non solo dall'ente stipulante ma da qualsiasi cittadino.

Posto in votazione, l'emendamento 16.24 non è approvato.

Il senatore [VACCARI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 16.28 (testo 2).

Su proposta del relatore [SANTINI](#) (*PD*), il senatore [SANGALLI](#) (*PD*) ritira gli emendamenti 16.29 (testo 2) e 16.31.

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*) invita a ritirare l'emendamento 16.0.1. In assenza del proponente, la senatrice [ZANONI](#) (*PD*) lo fa proprio e lo ritira.

Accogliendo la proposta del RELATORE, la senatrice [BONFRISCO](#) (*FI-PdL XVII*) e il senatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 16.0.2 e 16.0.4.

Si passa poi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17, precedentemente accantonati.

Con il parere contrario dei RELATORI e del Rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 17.5, 17.7 e 17.9.

Al senatore [SPOSETTI](#) (*PD*), che chiede chiarimenti sulla contrarietà del Governo all'emendamento 17.9, risponde il vice ministro FASSINA, sottolineando che la proposta rischia di limitare i poteri di accertamento dell'Agenzia delle entrate.

Al senatore [MARTELLI](#) (*M5S*), che raccomanda l'approvazione dell'emendamento 17.11, risponde il vice ministro FASSINA, precisando che l'emendamento reca oneri privi di copertura finanziaria.

Contrari i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 17.11, 17.12 (testo 2) e 17.13 (testo 2).

Accogliendo la proposta del relatore [SANTINI](#) (PD), la senatrice [CHIAVAROLI](#) (NCD) ritira l'emendamento 17.15.

La senatrice [BONFRISCO](#) (FI-PdL XVII), su invito del relatore [SANTINI](#) (PD), ritira l'emendamento 17.17, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) invita a ritirare l'emendamento 17.21. In assenza del proponente, il senatore [SANGALLI](#) (PD) lo fa proprio e lo ritira.

Il senatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottoscrive e ritira l'emendamento 17.24.

Su proposta del relatore [SANTINI](#) (PD), il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 17.32.

Il senatore [MARTELLI](#) (M5S) sottolinea che con l'emendamento 17.38 si introduce un contributo di solidarietà sui patrimoni più consistenti, in attuazione del principio costituzionale di progressività della tassazione in base alla capacità contributiva.

Il vice ministro FASSINA rileva che sulla tassazione patrimoniale il Governo ha un diverso indirizzo politico e che l'emendamento prevede anche un'imposizione sulle transazioni finanziarie, argomento sul quale la disciplina vigente in Italia è in linea con la normativa europea.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 17.38 è posto in votazione ed è respinto.

Si passa all'emendamento 17.40, sul quale il relatore [SANTINI](#) (PD) e il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole la senatrice [BONFRISCO](#) (FI-PdL XVII), che chiede di riconsiderare il parere espresso sulla proposta di modifica da lei presentata, volta a ridurre l'aliquota IVA per favorire la ripresa dei consumi.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (SCpI) annuncia un voto contrario sull'emendamento 17.40, ricordando che la clausola di salvaguardia che ha determinato l'aumento dell'IVA fu introdotta da un Governo sostenuto dalla parte politica della senatrice Bonfrisco.

Il vice ministro FASSINA aggiunge che l'emendamento provocherebbe una perdita di gettito e che la copertura prevista è totalmente inadeguata.

Posto in votazione, l'emendamento 17.40 non è approvato.

Su proposta del relatore [SANTINI](#) (PD), il senatore [MARTELLI](#) (M5S) dichiara di sottoscrivere e ritira l'emendamento 17.43.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SEL) riformula l'emendamento 17.44 in un testo 2, pubblicato in allegato, con il quale - oltre a proporre l'aumento del 100 per cento della tassa di concessione governativa per la licenza di porto di fucile - si chiede di renderne obbligatorio il pagamento a prescindere dall'effettivo utilizzo della licenza.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) si pronuncia in senso contrario sull'incremento della tassa e si rimette al Governo sull'altra parte dell'emendamento.

Il vice ministro FASSINA ritiene che debba essere ipotizzata una soluzione più adeguata per combattere l'elusione del pagamento della tassa, obiettivo perseguito dai proponenti.

La senatrice [BONFRISCO](#) (FI-PdL XVII) ricorda che quanti praticano l'attività venatoria sono già soggetti a un'alta imposizione fiscale e osserva che la norma penalizzerebbe un importante distretto produttivo industriale italiano. Annuncia pertanto un voto contrario sull'emendamento 17.44 (testo 2).

Il senatore [MARTELLI](#) (M5S) annuncia un voto favorevole, sottolineando che l'importo della tassa di concessione governativa è irrilevante rispetto al costo delle armi.

La senatrice [CHIAVAROLI](#) (NCD) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) annuncia il voto contrario del suo Gruppo, invitando a trovare una soluzione alla questione dell'elusione del pagamento della tassa di concessione.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (SCpI), condividendo la finalità di imporre il pagamento di una tassa già prevista dalla normativa vigente, annuncia un voto favorevole ove sia soppresso il primo periodo dell'emendamento.

Annunciano il proprio voto contrario i senatori [CROSIO](#) (LN-Aut) e [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL) giudica incomprensibile l'atteggiamento del Governo di fronte a un emendamento che cerca di garantire il pagamento di un'imposta sistematicamente elusa; si dichiara disponibile a votare il testo per parti separate.

Posto in votazione, l'emendamento 17.44 (testo 2) non è approvato.

Sull'emendamento 17.48 il relatore [SANTINI](#) (PD) si rimette al Governo e il vice ministro FASSINA esprime parere contrario per carenza di copertura.

Il senatore [SANGALLI](#) (PD) ribatte che il mantenimento dell'attuale livello dell'imposta di consumo causerà una crisi irreversibile del settore e pertanto chiede che l'emendamento sia posto in votazione.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 17.48, con il quale si intende aiutare un settore già in difficoltà.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) annuncia il proprio voto favorevole, sottolineando la necessità di evitare la vendita dei liquidi per sigarette elettroniche in negozi non controllati e il rischio di delocalizzazione all'estero delle ditte produttrici.

Posto in votazione, l'emendamento 17.48 è approvato.

Il vice ministro FASSINA chiede una sospensione dei lavori per valutare le conseguenze finanziarie dell'emendamento appena approvato.

I senatori [URAS](#) (Misto-SEL) e [DE PETRIS](#) (Misto-SEL), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiedono di sapere se sarà possibile proporre emendamenti alle proposte di modifica che i relatori propongono agli emendamenti del Governo.

Il **PRESIDENTE** sottolinea che tali emendamenti dei relatori saranno limitati nel numero e attinenti solo al profilo della copertura finanziaria e pertanto non saranno subemendabili.

La senatrice **LANZILLOTTA** (*SCpI*) rileva che l'approvazione dell'emendamento 17.48 comporta un grave problema politico e pone una questione di carattere procedurale.

Al relatore **SANTINI** (*PD*), che chiede di valutare nuovamente l'ammissibilità dell'emendamento 17.48, il **PRESIDENTE** risponde che la questione potrà essere riesaminata solo in Assemblea sulla base della relazione tecnica.

Propone quindi di completare la votazione degli emendamenti fino all'articolo 24 prima di sospendere i lavori.

La Commissione conviene.

Il relatore **SANTINI** (*PD*) invita a ritirare l'emendamento 17.51. In assenza del proponente, il senatore **MILO** (*FI-PdL XVII*) lo fa proprio e lo ritira.

Posto in votazione con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 17.0.3 non è approvato.

Su proposta del relatore **SANTINI** (*PD*), il senatore **Giovanni MAURO** (*GAL*) ritira l'emendamento 17.0.4 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1120/180/5, pubblicato in allegato, che viene accolto dal Governo.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 18, precedentemente accantonati.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 18.3 è posto in votazione e respinto.

Su proposta del relatore **SANTINI** (*PD*), il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento dell'emendamento 18.7.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 18.23, sul quale il senatore **MARTELLI** (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Posto in votazione, l'emendamento 18.23 è respinto.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, mediante distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 18.32, 18.33 e 18.34.

Il relatore **SANTINI** (*PD*) invita a ritirare gli emendamenti 18.39 e 18.40.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) sottolinea che con l'emendamento 18.39 si garantiscono agevolazioni per i giovani che intendano intraprendere l'attività di agricoltore.

Il senatore **PANIZZA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 18.40, 18.46 (testo 2), 18.49 e 18.51, trasformandoli nell'ordine del giorno G/1120/181/5, pubblicato in allegato, che estende le esenzioni tributarie agli agricoltori delle zone montane.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 18.39 e sottoscrive l'ordine del giorno presentato dal senatore Panizza.

Con il parere favorevole dei RELATORI, l'ordine del giorno G/1120/181/5 è accolto dal GOVERNO.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'emendamento 18.54 è ritirato. Sono altresì ritirati gli emendamenti 18.57 e 18.58.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli emendamenti 18.59 e 18.60.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (SCpI) chiede sia posta in votazione la proposta emendativa di cui è prima firmataria, volta a completare la privatizzazione dei servizi postali al fine di accrescerne la competitività e garantire un maggior gettito.

Su proposta del relatore [SANTINI](#) (PD), il [PRESIDENTE](#) dispone quindi l'accantonamento degli identici emendamenti 18.59 e 18.60, onde consentire un approfondimento.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) e il vice ministro FASSINA esprimono parere contrario sull'emendamento 18.73.

Il senatore [MICHELONI](#) (PD) annuncia una riformulazione dell'emendamento 18.73, con la soppressione del riferimento ai servizi resi da agenzie turistiche con sede fuori dall'Unione europea, in quanto la materia potrà essere affrontata nel preannunciato decreto sul turismo.

Su proposta del vice ministro FASSINA, il presidente [AZZOLLINI](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 18.73, per verificarne la compatibilità con la normativa europea.

Si passa quindi all'emendamento 18.79 (testo 2), di cui il relatore [SANTINI](#) (PD) propone una riformulazione, accolta dal senatore [SANGALLI](#) (PD).

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 18.79 (testo 3) è quindi approvato.

Su richiesta del relatore [SANTINI](#) (PD) e del rappresentante del GOVERNO, la senatrice [ZANONI](#) (PD) ritira l'emendamento 18.85.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, la Commissione accoglie quindi l'emendamento 18.91.

Su proposta del relatore [D'ALI](#) (NCD) è accantonato l'emendamento 18.97 (testo 2).

Viene quindi posto in votazione, con parere contrario del relatore [SANTINI](#) (PD) e del vice ministro FASSINA, l'emendamento 18.106, che risulta respinto.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) invita al ritiro dell'emendamento 18.0.1 (testo 2), sul quale si esprime in senso contrario il vice ministro FASSINA.

L'emendamento 18.0.1 (testo 2) è quindi ritirato dal senatore [SANGALLI](#) (PD).

Accogliendo l'invito dei RELATORI, il senatore [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), la senatrice [Rita GHEDINI](#) (PD) e il senatore [FRAVEZZI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritirano rispettivamente gli emendamenti 18.0.2, 18.0.3 e 18.0.5.

Su invito del relatore [D'ALI](#) (NCD) sono poi accantonati gli emendamenti 24.1, 24.3 e 24.7.

Il parere dei RELATORI e del GOVERNO è contrario sull'emendamento 24.0.6, che la senatrice [ZANONI](#) (PD) ritira.

Dopo che il relatore [SANTINI](#) (PD) ha dichiarato di rimettersi alla Commissione sull'emendamento 24.0.23 (testo 2) e sentito il parere contrario del GOVERNO, tale proposta emendativa è ritirata dal senatore [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

Su invito del relatore [SANTINI](#) (PD), il senatore [VERDUCCI](#) (PD) ritira l'emendamento 25.1 (testo 2).

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) pone un quesito circa la possibilità di un'ulteriore presentazione di emendamenti da parte dei relatori e la conseguente presentazione di subemendamenti.

Il presidente [AZZOLLINI](#) fa presente che la questione potrà essere oggetto di valutazione nel corso della sospensione dei lavori che il Governo ha richiesto alla Presidenza. Dispone quindi la sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 19,50, riprende alle ore 20,45.*

In risposta a un quesito sull'ordine dei lavori nuovamente posto dalla senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), il presidente [AZZOLLINI](#) assicura che, nell'eventualità della presentazione di ulteriori proposte emendative da parte dei relatori, saranno concessi tempi congrui per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Intervenendo in riferimento all'andamento delle votazioni, il vice ministro FASSINA fa presente il totale rispetto dell'Esecutivo riguardo alle prerogative della Commissione. Assicura peraltro la verifica rigorosa delle coperture caratterizzanti tutte le proposte emendative che devono essere ancora oggetto di votazioni.

Il presidente [AZZOLLINI](#) esprime apprezzamento in relazione alla posizione espressa dal rappresentante del Governo circa il rispetto delle prerogative parlamentari. Avverte quindi che si passerà alla votazione dell'emendamento 25.Tab.A.2.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 25.Tab.A.2 è quindi respinto dalla Commissione.

In esito a una successiva votazione, risulta respinto l'emendamento 25.Tab.A.3, sul quale è contrario il parere di RELATORI e GOVERNO.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 25.Tab.A.4 interviene il senatore [MARTELLI](#) (M5S), specificando la finalità di garantire un potenziamento delle politiche sociali a favore di infanzia e adolescenza.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 25.Tab.A.4, posto ai voti, è respinto.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) e il vice ministro FASSINA si esprimono in senso favorevole circa l'emendamento 25.Tab.A.13 che, posto in votazione, risulta accolto.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, sono quindi posti separatamente in votazione gli emendamenti 25.Tab.C.1, 25.Tab.C.2, 25.Tab.C.3, 25.Tab.C.4, 25.Tab.C.5 (testo 3) e 25.Tab.C.7, che risultano respinti.

I RELATORI e il vice ministro FASSINA esprimono un orientamento contrario sull'emendamento 25.Tab.C.8, in relazione al quale interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice [BULGARELLI](#) (M5S), ritenendo necessario sostenere le famiglie per mezzo di una riduzione dei contributi pubblici al sistema universitario non statale.

Posto in votazione, l'emendamento 25.Tab.C.8 è respinto.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) e il vice ministro FASSINA si esprimono in senso favorevole sull'emendamento 25.Tab.C.11 (testo 2), che, posto in votazione, risulta accolto.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) invita al ritiro dell'emendamento 25.Tab.E.2.

Il vice ministro FASSINA si associa.

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) ritira la proposta 25.Tab.E.2.

Il parere dei RELATORI e del GOVERNO è contrario sull'emendamento 25.Tab.E.3, sul quale interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice [BULGARELLI](#) (M5S), richiamando l'attenzione in particolare sulla finalità della proposta consistente nel sostegno alle piccole e medie imprese.

Messo ai voti, l'emendamento 25.Tab.E.3 viene respinto.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO e in esito a successive e distinte votazioni risultano altresì respinti gli emendamenti 25.Tab.E.6, 25.Tab.E.7, 25.Tab.E.8, 25.Tab.E.9 e 25.Tab.E.10.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 25.Tab.E.11, rilevando l'opportunità di procedere al definanziamento della costruzione della linea TAV Torino-Lione, specie in considerazione della diminuzione della quantità di merce trasportata lungo la linea già attiva nella medesima area. Segnala, inoltre, i rischi connessi agli accordi risultanti dai negoziati fra i governi italiano e francese in relazione al trasferimento della competenza giurisdizionale alla Francia per l'area interessata dal cantiere in considerazione della possibilità di infiltrazioni mafiose.

L'emendamento 25.Tab.E.11, sul quale il parere dei RELATORI e del GOVERNO è contrario, è quindi posto in votazione, risultando respinto.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato presentato l'ordine del giorno n. 182, pubblicato in allegato, e che sono altresì pubblicati in allegato i subemendamenti presentati agli emendamenti dei relatori e del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta alle ore 22.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 21,05.*

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1120](#)

NACCARATO, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI

La Commissione bilancio del Senato,

considerate le difficoltà che incontra chi intenda intraprendere una attività economica nel nostro Paese;

valutato che altri Paesi che hanno indici di crescita economica superiori a quelli italiani hanno norme che consentono un facile accesso ad ogni attività economica e un controllo ad attività avviata;

preso atto che la crisi economica finisce per penalizzare ancora di più i giovani e atteso che anche le recenti norme sulla srl con capitale ridotto non hanno visto registrare importanti incrementi della imprenditoria giovanile;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ridurre gli oneri a carico di chi voglia iniziare a fare impresa, in particolare ad introdurre disposizioni che prevedano la creazione della *Azienda in un giorno*, secondo il seguente modello normativo:

è istituita la Carta aziendale, cioè un documento che indica gli obblighi cui devono adempiere i soggetti che intendono qualunque attività economica, sia nel settore della produzione che in quello dei servizi. La compilazione della carta sostituisce ogni altra autorizzazione o nulla osta da parte delle autorità competenti;

chiunque intenda intraprendere un'attività economica è tenuto esclusivamente a dichiarare che l'attività stessa rispetta gli obblighi indicati nella Carta, trasmettendo tale dichiarazione, unitamente al documento debitamente compilato e alla comunicazione di inizio attività, ad un apposito ufficio regionale che invierà a sua volta tali atti ai competenti uffici regionali, comunali e statali, ai fini dei controlli successivi previsti dalle leggi vigenti;

qualora gli organi di controllo dovessero riscontrare la mancata ottemperanza agli obblighi indicati nella Carta, il titolare della attività è tenuto ad adempiere agli stessi entro i successivi 90 giorni. Qualora il mancato rispetto rappresenti un pericolo per la salute dei dipendenti e dei consumatori, l'attività deve essere sospesa fino a che, nel termine predetto, l'interessato non adegui l'attività medesima alle prescrizioni della Carta.

#### **G/1120/181/5**

PANIZZA, BERGER, ZELLER, ZIN, PALERMO, COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

nell'Unione europea a 15 membri la dimensione media aziendale in termini di superficie agricola utilizzata era di 25,2 ettari. In quella attuale, con 27 membri, tale dimensione è scesa a 22 ettari. Nei 10 nuovi Stati membri la dimensione media si riduce a 18,3 ettari, mentre nei due ultimi Stati aderenti (Romania e Bulgaria) è di 12,6 ettari per azienda;

a livello nazionale, il peso della frammentazione fondiaria è segnato da un'indicativa media di 6,7 ettari, contro i citati 18,3 della media europea. La notevole contrazione dei trasferimenti di terreni agricoli, conseguente alle difficoltà di accesso al credito, e la quasi coincidenza del numero dei trasferimenti nel 2010 con gli ettari trasferiti, mostra la patologica polverizzazione delle unità produttive nel nostro Paese (175.963 atti per l'acquisto di 175.189 ettari);

questi dati rispecchiano la distanza che, anche nei recenti trasferimenti fondiari, separa la dimensione media delle aziende italiane rispetto a quella delle aziende europee;

i trasferimenti possono ritenersi solo in parte rivolti all'accorpamento o all'arrotondamento della superficie aziendale. Dall'esame dei dati relativi al trattamento fiscale applicato alla registrazione delle compravendite dei terreni risulta che solo il 7,3 per cento degli acquirenti ha beneficiato delle agevolazioni riservate agli imprenditori agricoli. Pertanto è evidente che gli atti relativi ai trasferimenti di superfici inferiori ad 1 ettaro possono ritenersi, per una quota prevalente, rappresentativi della progressiva erosione della superficie agricola utilizzabile che viene destinata ad altre fiscalità;

infatti, i dati dell'Agenzia delle entrate per i quali risulta che la media di 3,5 soggetti destinatari dei diritti trasferiti, assieme a una dimensione media di appena 2 ettari dei terreni oggetto degli atti stessi (poco più di mezzo ettaro per destinatario), testimoniano l'alto grado di frammentazione che tuttora connota il mercato fondiario italiano;

la ripartizione degli atti secondo le classi dimensionali dei terreni conferma, due tendenze di fondo: la frammentazione fondiaria e l'erosione della superficie agricola utilizzata; assumono,

inoltre, rilievo due ulteriori tendenze, presumibilmente di medio e di più recente periodo quali la polarizzazione delle acquisizioni tra due raggruppamenti quasi paritetici tendenti l'uno alla dimensione media delle aziende italiane e l'altro alla dimensione media delle aziende europee e la progressiva riduzione dei prezzi dei terreni con l'aumentare delle superfici oggetto delle transazioni;

oggi l'accesso alla terra risulta una vera barriera all'entrata per il giovane che vuole intraprendere un'attività agricola. Infatti, a differenza degli altri ostacoli che pure rendono difficoltoso l'accesso dei giovani al settore agricolo, la disponibilità di capitale fondiario non trova adeguati strumenti di agevolazione; l'acquisto della terra diviene un problema ancora maggiore nel caso di giovani che non si insediano in un'azienda familiare ma che provengono da altri settori produttivi o da una formazione agraria; una tipologia questa sempre più interessante ed in crescita;

i giovani che desiderano intraprendere l'attività agricola sono scoraggiati dalle barriere economiche del settore che sconta redditi medi più bassi rispetto ad altri settori risultando poco attrattivo e dalle barriere di mercato quali le difficoltà di accesso al credito, di accesso alla terra e di adeguata formazione del capitale umano;

dal 1° gennaio 2014, con l'entrata in vigore dell'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, sarebbero state soppresse le agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina previste dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. La norma, per fortuna, è stata modificata;

oggi si paga l'1 per cento di imposta catastale fissa, più l'imposta di registro e l'ipotecaria fissa pari a 168 euro l'una. Dal 2014, avremmo avuto un'imposta di registro pari al 9 per cento; paradossalmente, mentre da una parte si studiano forme agevolate, anche di carattere fiscale, per incrementare l'occupazione in agricoltura, con particolare riferimento a quella giovanile, l'imprenditore agricolo sarebbe stato privato di un'agevolazione fondamentale per la crescita dimensionale dell'impresa, venendo accomunato a soggetti diversi nei cui confronti è stata addirittura disposta la riduzione dell'imposta;

la soppressione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, peraltro sempre presenti nell'ordinamento nazionale a favore degli imprenditori agricoli professionali, avrebbe avuto un impatto negativo sul ricambio generazionale e la permanenza dei giovani in agricoltura. Inoltre, la soppressione delle agevolazioni creditizie per l'arrotondamento e la formazione della piccola proprietà contadina, imposta dall'Unione europea aveva già inferto un duro colpo alle aziende, in particolare quelle gestite da giovani imprenditori, costretti ad ampliarsi per poter sopravvivere;

considerato inoltre che:

nella generale soppressione di tutte le agevolazioni ed esenzioni tributarie, a partire dal 1° gennaio 2014, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 10 del d.lgs. 23/2011, rientrano le agevolazioni previste per gli agricoltori delle zone definite montane dal DPR 601/73, il cui articolo 9 prevede che nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate (quindi validi per aziende che già possiedono terreni), sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti alle imposte catastali, nonché le agevolazioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 in materia di compendio unico;

tali disposizioni risultano particolarmente gravi soprattutto per le zone definite montane, già largamente compromesse da fenomeni di spopolamento e di abbandono delle coltivazioni, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di promuovere o mantenere i benefici tributari a favore delle zone definite montane di cui al DPR 601/1973 (articolo 9), al fine di scongiurare lo spopolamento dei territori di montagna, all'abbandono dell'attività agricola nelle zone più difficili e orograficamente delicate del territorio nazionale e scongiurare, in definitiva, fenomeni di dissesto idrogeologico correlati alla mancata coltivazione;

a valutare, inoltre, la possibilità di salvaguardare le agevolazioni della piccola proprietà contadina in materia di compendio unico, definito dall'articolo 5-bis del d.Lgs 228/2001 quale estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 e dal regolamento (CE) n.

1260/1999, e successive modificazioni, nonché le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

#### **G/1120/182/5**

CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di stabilità 2014,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere l'applicazione di un'aliquota ridotta dell'accisa sul prezzo al dettaglio dei carburanti nei confronti della categoria di soggetti che svolgono l'attività di agenti e rappresentanti di commercio e di promozione finanziaria.

#### **G/1120/183/5**

LAI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI, PEGORER, SONEGO

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 13.60.

#### **G/1120/184/5**

LAI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI, PEGORER, SONEGO

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 13.61 (testo 2).

#### **13.73 (testo 2)**

MANASSERO, VACCARI, ZANONI

*Dopo il comma 18 inserire il seguente*

<<>18-bis. All'articolo 14, comma 31-ter, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2014".

#### **17.44 (testo 2)**

DE PETRIS, URAS, CIRINNÀ

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

"7-bis. A decorrere dall'anno 2014 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è incrementata del 100 per cento. Al comma 5, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sopprimere le parole: "e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso".

#### **4.2000/1**

BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 4.2000, all'articolo 4 ivi richiamato, sopprimere i commi 9-bis, 9-ter e 9-quater.*

#### **4.2000/50**

SANGALLI

*All'emendamento 4.2000, al capoverso "comma 9-bis", lettera b), al capoverso 1), punto 2) dopo le parole: «categoria degli autotrasportatori» sopprimere le parole: «, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 9-bis, lettera b), capoverso 1), punto 4) dopo le parole: «imprese iscritte a livello nazionale» aggiungere le seguenti: «in via diretta o mediata attraverso le proprie strutture o articolazioni territoriali».*

#### **4.2000/2**

BROGLIA

*All'emendamento 4.2000, sopprimere il comma 9-quater.*

#### **4.2000/4**

COMPAGNONE, SCAVONE, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO

*All'emendamento 4.2000, dopo il comma 9-quater, inserire i seguenti:*

«9-*quinquies*. Il comma 8 dell'articolo 34-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria proseguono. È conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 contenuto al successivo comma 9.

9-*sexies*. Dopo il comma 7 dell'articolo 34-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti i seguenti commi:

"7-*bis*. L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre 2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e di contestazione della concessionaria del contraente generale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Sono altresì adeguati conseguentemente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera.

7-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emettere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell'iscrizione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso il registro delle imprese, in deroga, al disposto del secondo comma dell'articolo 2487-*ter* del codice civile. Salvo diversa determinazione dell'amministratore unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto d'indirizzo emesso in attuazione del comma 7.

7-*quater*. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, le previsioni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. devono intendersi applicabili anche all'Opera.

7-*quinquies*. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine del 30 novembre 2014 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, tutte le convenzioni ed ogni altro apporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3"».

#### **4.2000/5**

RITA GHEDINI, GATTI

All'emendamento 4.2000, al primo «Consequentemente», all'articolo 6, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 4 e 14 le parole: 'entro il 31 ottobre', sono abrogate;

b) al comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

'a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente';

c) dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti:

'19-*bis*. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo le imprese del relativo settore non sono più soggette alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale.

19-*ter*. Qualora alla data del 1° gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale di cui al comma 19 è sospeso, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione'.

d) al comma 20, le parole: 'per una durata non superiore' sono sostituite dalle seguenti: 'per una durata non inferiore';

e) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

'20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata operatività del fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal 1° gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,5 per cento.'».

#### **4.2000/6**

DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 6, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

'15-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: '1° gennaio 2013' sono sostituite dalle seguenti: '1° gennaio 2014';

b) al secondo periodo, le parole: '30 giugno 2013' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2014';

c) al terzo periodo, le parole: '30 giugno 2013' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2014'».

Conseguentemente,

a) all'articolo 7, al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «450 milioni»;

b) all'articolo 9, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire la realizzazione dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) e il finanziamento dei corsi di dottorato e di assegni di ricerca è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2014»;

c) all'articolo 9, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di prevenire l'abbandono scolastico e la dispersione e favorire l'occupazione femminile è avviato un piano quinquennale di generalizzazione della scuola dell'infanzia statale con l'apertura di 500 sezioni l'anno. A tal fine sono ridefinite in modo corrispondente le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia. Il comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2011, n. 111, è abrogato. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2014».

#### **4.2000/7**

DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 6, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

'15-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: '1° gennaio 2013' sono sostituite dalle seguenti: '1° gennaio 2014';

b) al secondo periodo, le parole: '30 giugno 2013' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2014';

c) al terzo periodo, le parole: '30 giugno 2013' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2014'».

Conseguentemente,

a) all'articolo 7, al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «425 milioni»;

b) all'articolo 9, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di garantire la realizzazione dei Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) e il finanziamento dei corsi di dottorato e di assegni di ricerca è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014»;

4-ter. Al fine di prevenire l'abbandono scolastico e la dispersione e favorire l'occupazione femminile è avviato un piano quinquennale di generalizzazione della scuola dell'infanzia statale con l'apertura di 500 sezioni l'anno. A tal fine sono ridefinite in modo corrispondente le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia. Il comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2011, n. 111, è abrogato. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 25 milioni per l'anno 2014.

4-quater. Al fine di potenziare i tirocini formativi e di orientamento è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014.

4-quinquies. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2014».

#### **4.2000/51**

VERDUCCI, CHIAVAROLI, CERONI, COMAROLI

*All'emendamento 4.2000, al primo "Consequentemente", all'articolo 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni, sono estese ai soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 e successive modificazioni"».

#### **4.2000/8**

LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BULGARELLI

*All'emendamento 4.2000, al primo "Consequentemente", all'articolo 6 ivi richiamato, alla lettera c), apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 22-bis, sopprimere la lettera a);

b) al comma 22-quater, sopprimere la lettera b);

*Consequentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

'1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

#### **4.2000/9**

LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BULGARELLI

*All'emendamento 4.2000, al primo "Consequentemente", all'articolo 6 ivi richiamato, alla lettera c), sopprimere il comma 22-septies.*

*Consequentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

'1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

#### **4.2000/52**

VERDUCCI, SANGALLI

*All'emendamento 4.2000, al primo «Consequentemente», all'articolo 6, lettera c), dopo il comma 22-undecies, aggiungere il seguente:*

«22-duodecies. Nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore *de minimis*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 379 del 25 dicembre 2006 e successive modificazioni, alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, è concesso, a partire dall'anno 2014, un contributo sotto forma di credito d'imposta del 20 per cento del

costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 12 mesi per l'acquisizione di una figura professionale con almeno un anno di esperienza lavorativa nel campo del commercio internazionale al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi di internazionalizzazione su mercati al di fuori del territorio nazionale. A tal fine è previsto uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014. Entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e gli ambiti di applicazione della presente disposizione».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*  
2014: - 5.000.

#### **4.2000/53**

BROGLIA, VACCARI

*All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. Nell'ambito della programmazione del Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In caso di mancata presentazione dei SAL entro 12 mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato. In caso di mancato affidamento dei lavori entro 6 mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato"».

#### **4.2000/10**

MAURIZIO ROMANI, FUCSIA, TAVERNA, SIMEONI

*All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 7, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014"».

*Conseguentemente, all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:*

- 1) al comma 5, sostituire le parole: «220 milioni di euro» con le seguenti: «120 milioni di euro»;
- 2) sopprimere il comma 9;
- 3) sopprimere il comma 13.

#### **4.2000/11**

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, SILVESTRO, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA

*All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 7, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo per l'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria a favore delle persone con grave non auto sufficienza, da ripartire con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione di 97,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 13,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, al fine di potenziare l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare a favore delle persone non autosufficienti affette da patologie cronico degenerative, con particolare priorità alle persone con patologie che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati su sei o sette giorni in relazione alla criticità e alla complessità del caso. I percorsi assistenziali a domicilio sono integrati, ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, da prestazioni di aiuto personale e

assistenza tutelare alla persona erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e poste a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento. Gli stanziamenti del Fondo di cui al presente comma devono intendersi aggiuntive alle risorse del Servizio sanitario destinate ordinariamente dalle Regioni e dalle province autonome all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria"».

*Conseguentemente,*

a) *all'articolo 7, comma 9, sostituire le parole: «121 milioni» con le seguenti: «41 milioni»;*

b) *all'articolo 9, sopprimere il comma 12;*

c) *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. Le prestazioni economiche antitubercolari di cui al regio decreto-legge n. 1827 del 1935 sono ridotte nella misura di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

24-ter. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, le parole: "e a 2 milioni di euro per l'anno 2014" sono soppresse»;

d) *alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 2.000;

2015: -

2016: -.

#### **4.2000/12**

COMAROLI, BITONCI

*All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 7, sopprimere la lettera b).*

#### **4.2000/13**

COMAROLI, ARRIGONI

*All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 7, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il comma 6 è sostituito con il seguente:

"6. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ranno 2014"».

*Conseguentemente,*

*all'articolo 5, comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: «30 milioni di euro per il 2014» con le seguenti: «139 milioni di euro per il 2014».*

#### **4.2000/14**

STEFANO, DE PETRIS, URAS

*All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 7, lettera b), sostituire le parole: «dal seguente» con le seguenti: «dai seguenti» e dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

6-ter. I lavoratori di cui al comma 11-bis sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.

6-quater. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-

amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale».

*Conseguentemente all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «500 milioni» e all'articolo 11, dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:*

*«11-bis. A decorrere dall'anno 2014 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.*

*21-ter. A decorrere dall'anno 2014 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.*

*21-quater. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 21-bis sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dall'entrata del bilancio dello Stato».*

#### **4.2000/15**

##### **DE PETRIS, URAS**

*All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 7, lettera b), alinea, sostituire le parole: «dal seguente», con le seguenti: «dai seguenti» e dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*«6-bis. Le spese degli Enti locali per i lavoratori socialmente utili, operanti alle dipendenze degli enti locali stessi ovvero alle dipendenze delle loro aziende o società partecipate, e finanziati dalle Regioni con le risorse del Fondo europeo di sviluppo, non sono computate ai fini del calcolo per il patto di stabilità. Tale spesa non rientrano, inoltre, nel calcolo dei limiti imposti dalle normative vigenti sul *turn over* dei dipendenti di ruolo, e non costituiscono oggetto di calcolo per il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente degli enti locali.*

*6-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 6-bis, pari a un massimo di 400 milioni di euro a decorrere dal 2014 si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 15-quater.*

*6-quater. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».*

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

*«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».*

#### **4.2000/16**

##### **DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS**

*All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 7, lettera b), sostituire le parole: «dal seguente», con le seguenti: «dai seguenti» e dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*«6-bis. In considerazione della grande mole di arretrato di civile, è prevista a supporto dall'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, a partire dal gennaio 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 1 comma 25 lettera c) legge del 24 dicembre 2012, n. 228, la stipula di 3.400 contratti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, Isu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

*«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».*

#### **4.2000/17**

##### MORRA

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 7, lettera b), al capoverso «6», premettere le seguenti parole: «Nelle more del completo superamento dell'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità da parte degli enti locali».

#### **4.2000/18**

##### DE PETRIS, URAS

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 7, lettera b), capoverso 6, dopo le parole: «da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria», inserire le parole: «per un importo non inferiore a 40 milioni di euro» e sostituire le parole: «110 milioni» con le seguenti: «140 milioni».

Conseguentemente all'articolo 17, sopprimere la lettera b).

#### **4.2000/19**

##### MILO, BRUNI, TARQUINIO

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 7, lettera b), capoverso "6", dopo le parole: «Regione Calabria» inserire le seguenti: «Puglia e Campania».

#### **4.2000/54**

##### MILO, BRUNI, TARQUINIO

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 7, lettera b), capoverso "6", dopo le parole: «13 giugno 2008, n. 15» aggiungere le seguenti: «, nonché ai lavorati ex Isu di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni,».

#### **4.2000/21**

##### CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 7, lettera b), capoverso "6", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I fondi di cui al precedente periodo non possono essere utilizzati dagli enti beneficiari per procedere all'assunzione di ulteriori lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità».

#### **4.2000/22**

##### LEPRI, ZANONI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MATTESINI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, RITA GHEDINI

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 7, lettera b), dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le attività di pulizia, sorveglianza e assistenza agli alunni nelle scuole svolta da cooperative sociali di tipo B sono retribuite sulla base di gare CONSIP tenendo anche conto degli oneri previdenziali, assicurativi, di coordinamento, generali, per materiali e attrezzature, per il pagamento dell'IVA, nonché dei maggiori oneri derivanti dall'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 381. L'abbattimento del costo previsto a seguito della gara CONSIP è quindi forfetariamente applicata per la metà».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 10.000;  
2015: - 10.000;  
2016: - 10.000.

#### **4.2000/23**

##### CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 7, lettera b), dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al primo periodo, dopo le parole "l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari", aggiungere le seguenti: "il reddito calcolato sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente decreto

legislativo 31 Marzo 1998 n. 109 nonché la disponibilità ad accettare l'impiego in una sede di lavoro distante non oltre 30 chilometri dal luogo di abituale domicilio"».

#### **4.2000/24**

SPOSETTI, LO MORO, URAS

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», capoverso all'articolo 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis). dopo il comma 6 inserire i seguenti:

6-bis. Gli enti pubblici in Calabria, che utilizzano lavoratori impegnati, in attività socialmente utili e in quelle di pubblica utilità, equiparati al personale LSU dall'articolo 27 dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono autorizzati ad assumere tali lavoratori dal 1° gennaio 2014, anche in posizioni soprannumerarie, con un contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale di 26 ore settimanali, se inclusi nell'elenco definitivo. pubblicato sul BURC del 5 luglio 2005, supplemento straordinario n. 1 al BURC, Parte I e II, n. 12 del 1° luglio 2005, salvo quanto previsto dal comma 6-ter.

6-ter. Ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità inclusi nell'elenco di cui al comma 6.-bis e che abbiano superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una somma pari a 40.000 euro in caso di dimissioni presentate entro il 31 dicembre 2013, o comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-quater. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione Calabria, provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione delle carenze di organico delle pubbliche amministrazioni della Calabria, divise per. qualifiche professionali comprese nelle categorie A, B, C e D dei pubblici dipendenti. Sulla base delle risultanze della mappatura di cui al periodo precedente, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione, ripartisce le autorizzazioni ad assumere il personale di cui al comma 6-bis tra le pubbliche amministrazioni della Calabria, prevedendo per le posizioni soprannumerarie la mobilità presso tutti gli enti pubblici della Calabria carenti in organico come risultante dalla mappatura stessa.

6-quinquies. Per le assunzioni riguardanti i lavoratori di cui all'articolo 1 appartenenti alla categorie B3, C e D, gli enti pubblici possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale a favore di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'ente che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

6-sexies. Al fine di stabilizzare i lavoratori di cui al comma 6-bis, in favore della Regione Calabria è concesso, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, un contributo aggiuntivo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tali oneri si provvede mediante quota parte delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 17».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. A valere dal 1° gennaio 2014, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate" sono sostituite dalle seguenti: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 14 per cento delle somme giocate"».

#### **4.2000/25**

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 9, alla lettera b) sopprimere il comma 27-bis.

#### **4.2000/55**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MALAN, MILO, GIBIINO

All'emendamento 4.200, al primo «Conseguentemente», all'articolo 9, lettera b), al capoverso 27-bis, al primo periodo sostituire le parole: «50 milioni di euro» con: «40 milioni di euro» e: «35 milioni di euro» con: «25 milioni di euro».

*Conseguentemente:*

la dotazione di cui al comma 3 dell'articolo 7 è incrementata di 10 milioni di euro per il 2014 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024.

#### **4.2000/27**

BONFRISCO, MILO, CERONI, MANDELLI, MALAN, GIBIINO

*All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 9, lettera b), capoverso 27-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora i protocolli d'intesa di cui al primo periodo non siano sottoscritti entro il 30 giugno 2014, il 50 per cento delle risorse ivi previste sono destinate alle attività della Fondazione Umberto Veronesi».*

#### **4.2000/28**

COMAROLI, BITONCI

*All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 9, lettera b), sostituire il comma 27-ter con il seguente:*

*«27-ter. All'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni le parole da: "Per la" fino a: "n. 311" sono sostituite con le seguenti: «Per le specificità che assumono le strutture Bambino Gesù, Ospedale pediatrico Gaslini, Clinica pediatrica ospedale Regina Margherita e Clinica Mangiagalli,» conseguentemente è rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»*

#### **4.2000/29**

BITONCI, COMAROLI, CANDIANI, CROSIO

*All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 9, lettera b), sostituire il comma 27-quater con i seguenti:*

*«27-quater. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modifiche e integrazioni, verranno destinati a sostegno dell'emittenza televisiva locale.*

*27-quinquies. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».*

#### **4.2000/30**

COMAROLI, BITONCI

*All'emendamento 4.2000, all'articolo 9, lettera b), sostituire il comma 27-quater con il seguente:*

*«27-quater. il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307 è incrementato di 302,3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 280 milioni di euro per l'anno 2015 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.*

*A decorrere dall'anno 2014 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008 n. 154 è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro».*

#### **4.2000/31**

SPOSETTI

*All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 9, lettera b), al comma 27-quater, le parole: «312,3 milioni per l'anno 2014, di 290 milioni per l'anno 2015 e di 65 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «283,14 milioni per l'anno 2014, di 260,84 milioni per l'anno 2015 e di 35,84 milioni».*

*Conseguentemente:*

*All'allegato 4, articolo 10, comma 36, Voce «Riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese», eliminare i riferimenti alla seguente legge: legge 27 dicembre 1997, n. 499, articolo 53, comma 3.*

#### **4.2000/32**

##### CERONI

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 9, lettera b), comma 27-*quater*, le parole: «312,3 milioni per l'anno 2014, di 290 milioni per l'anno 2015 e di 65 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «283,14 milioni per l'anno 2014, di 260,84 milioni per l'anno 2015 e di 35,84 milioni».

*Conseguentemente*

all'allegato 4, articolo 10, comma 36; Voce «Riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese», eliminare i riferimenti alla seguente legge: legge 27 dicembre 1997, n. 499, articolo 53, comma 3;

#### **4.2000/33**

##### CERONI

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 9, lettera b), comma 27-*quater*, aggiungere infine il seguente periodo: «A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 15, della legge 23 luglio 2009 n. 99».

#### **4.2000/34**

##### CHIAVAROLI

All'emendamento 4.2000 al primo «Conseguemente», all'articolo 9, comma 27-*quater*, aggiungere infine il seguente periodo: «A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 comma 15 della legge 23 luglio 2009 n. 99».

#### **4.2000/35**

##### VERDUCCI, CALEO, VACCARI, MARCUCCI, FABBRI, AMATI, MORGONI, FEDELI, MARTINI, SPOSTI, CERONI, MANDELLI, GIBIINO, MALAN, MILO

All'emendamento 4.200, al primo «Conseguemente», all'articolo 9, dopo il comma 27-*quater*, inserire i seguenti:

*«27-quinquies.* Sono stanziati 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 27-*quater*, per il ristoro delle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011.

*27-sexies.* Al fine di garantire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni Comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 28-*quater*, per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai medesimi eventi alluvionali. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetto delle disposizioni concernenti il patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la realizzazione dei medesimi interventi».

*27-septies.* Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, il commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, provvede ad erogare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti, un contributo fino al 50 per cento del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili».

#### **4.2000/36**

##### CALEO, MARTINI, FEDELI, RUTA, LO MORO

All'emendamento 4.200, al capoverso «all'articolo 9», dopo il comma 27-*quater* inserire i seguenti:

«27-quinquies. Al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 27-quater, per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la realizzazione dei medesimi interventi.

27-sexies. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma dell'ottobre e del novembre 2002 in Molise è autorizzata la spesa in conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 27-quater. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno.

27-septies. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i contributi previsti all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 25 del 20 novembre 2012, sono estesi fino al 31 dicembre 2014. A tale fine è autorizzata una spesa di milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 27-quater».

#### **4.2000/37**

ORRÙ

All'emendamento 4.2000, al capoverso «Conseguentemente», all'articolo 9, lettera b) dopo il comma 27-quater aggiungere il seguente:

«27-quinquies. Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter, del decreto-legge 34 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24-ter, sostituire le parole: "di cui al comma 9" con le seguenti: "di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché alle procedure assunzionali dei lavoratori di cui al medesimo comma 24-bis consentiti dalla normativa vigente";

b) dopo il comma 24-ter, è aggiunto il seguente:

"24-quater. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-bis e 24-ter, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-bis calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata tenendo conto di dati omogenei"».

#### **4.2000/38**

ORRÙ

All'emendamento 4.2000, al capoverso «Conseguentemente», all'articolo 9, lettera b) dopo il comma 27-quater aggiungere il seguente:

«27-quinquies. I rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni possono essere prorogati in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e ai vincoli e termini di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Resta fermo il rispetto del patto di stabilità interno e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

#### **4.2000/56**

RITA GHEDINI

All'emendamento 4.2000, dopo il capoverso «all'articolo 9» aggiungere il seguente: «all'articolo 10, il comma 25 è soppresso».

#### **4.2000/57**

RITA GHEDINI

All'emendamento 4.2000, dopo il capoverso «all'articolo 9» aggiungere il seguente: «all'articolo 10, il comma 31 è soppresso».

#### **4.2000/39**

DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, SILVESTRO, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA

All'emendamento 4.2000, dopo il capoverso «articolo 9», inserire il seguente: «all'articolo 10, dopo il comma 31 è aggiunto il seguente:

«31-bis. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n.38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate».

#### **4.2000/58**

MICHELONI

All'emendamento 4.2000, dopo il capoverso «all'articolo 9» aggiungere il seguente:

all'articolo 11, al comma 19, sostituire le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "15 milioni di euro per l'anno 2014" e a "30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015"».

Conseguentemente, dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. I maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19, per un ammontare pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono destinati:

a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, alle elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE;

b) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014 e pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

c) per un ammontare pari a 600.000 euro per l'anno 2014 e pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

d) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014 e pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2015, per il Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;

e) per un ammontare pari a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2014, per gli interventi in favore delle Agenzie-specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero.

f) per un ammontare di 1 milione di euro per l'anno 2014 e pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

g) per un ammontare pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015, in favore dell'Istituto Dante Alighieri».

#### **4.2000/40**

VALENTINI

All'emendamento 4.2000, dopo il capoverso «all'articolo 9» inserire il seguente:

«all'articolo 11, dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

"21-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 26 marzo 2011, n.27, convertito, con modificazioni, della legge 23 maggio 2011, n. 74, le risorse di cui all'articolo 2, comma, 7 del decreto legge 16 settembre 2008, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono riassegnate esclusivamente, per gli anni 2013 e 2014, ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, conseguentemente non applicando per gli anni 2013 e 2014 le disposizioni relative alla riassegnazione per quote di cui al comma 7, lettera a), lettera b), lettera c) dell'articolo 2 del

decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazione dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fatta salva l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512".

21-ter. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata per l'anno 2014 di 115 milioni di euro. AI relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

#### **4.2000/59**

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, FEDELI, PARENTE, PIZZETTI, SPILABOTTE  
All'emendamento 4.2000, dopo il capoverso «all'articolo 9» aggiungere il seguente:

«all'articolo 12, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "e per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 1.000;  
2015: - 1.500;  
2016: - 2.000.

#### **4.2000/41**

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 4.2000, al capoverso «all'articolo 13», in fine, dopo le parole: «non autosufficienze» aggiungere le seguenti: «, del settore agricolo».

#### **4.2000/42**

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 4.2000, «all'articolo 17», comma 7-bis, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente sopprimere al medesimo articolo il n. 1.

Conseguentemente: agli oneri valutati 6,5 milioni di euro nel 2014, 5,5 per il 2015 e per il 2016, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

#### **4.2000/43**

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 4.2000, «all'articolo 17», comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

lettera a) sostituire le parole: «174 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro» e le parole: «294,5 milioni di euro» con le parole: «300 milioni di euro».

Lettera b) sostituire le parole: «47 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le parole: «200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

Conseguentemente:

all'articolo 12, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

4-ter. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, rammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

Conseguentemente:

All'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015.

#### **4.2000/44**

DE PETRIS, URAS

All'emendamento 4.2000, capoverso «All'articolo 17».  
Sopprimere la lettera b).

#### **4.2000/45**

DE PETRIS, URAS

All'emendamento 4.2000, capoverso «All'articolo 17», lettera b) sostituire le parole da «relativo» fino ad «autotrasportatori» con le seguenti: «per investimenti in agricoltura e credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate, acquisto beni strumentali».

#### **4.2000/46**

LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BULGARELLI

All'emendamento 4.2000, al conseguentemente, «all'articolo 18» ivi richiamato, sopprimere il comma 24-ter.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il prelievo erariale, unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

#### **4.2000/47**

BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI, NUGNES

All'emendamento 42000, nel conseguentemente, «all'articolo 18», comma 24-octies, capoverso «1», sopprimere le lettere a) e b).

#### **4.2000/48**

MILO, CERONI, MANDELLI, MALAN, GIBIINO

All'emendamento 4.2000, apportare le seguenti modifiche:

- a) al secondo «Conseguentemente», sopprimere le parole che vanno da: «All'articolo 17» fino alle parole: «22 dicembre 1986, n. 917»;
- b) sopprimere il terzo «Conseguentemente».

#### **4.2000/49**

CASTALDI, GIROTTO, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 4.2000, nel «Conseguentemente», all'articolo 17, nel capoverso «7-bis», sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-bis. A decorrere dallo gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

- a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
- b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008 pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
- c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
- d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
- e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

#### **4.2000/60**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MALAN, MILO, GIBIINO

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 18, sopprimere il capoverso 24-ter.

#### **4.2000/61**

I RELATORI

*All'emendamento 4.2000, alinea articolo 4, aggiungere in fine il seguente comma:*

"9-quinquies. Per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015."

*Conseguentemente all'articolo 9, lettera b), capoverso comma 27-quater, la*

*parola: <<>312,3 è sostituita dalla seguente: <<>282,3 e la parola: <<>290 è sostituita dalla seguente: <<>190.*

#### **4.2000/62**

I RELATORI

*All'emendamento 4.2000, alinea articolo 7, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

"a-bis). <<>dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Il Fondo di cui al comma 3 del presente articolo è ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato comma 3, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica..

#### **4.2000/63**

I RELATORI

*All'emendamento 4.2000, alinea articolo 9, lettera b), dopo il capoverso 27-ter, inserire il seguente:*

"27-ter. 1. Per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

*Conseguentemente all'articolo 9, lettera b), capoverso comma 27-quater, la parola: "312,3" è sostituita dalla seguente: "282,3".*

#### **4.2000/64**

I RELATORI

*All'emendamento 4.2000, alinea articolo 9, dopo il comma 27-quater, inserire il seguente:*

"27-quinquies. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni è incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2014."

#### **4.2000/65**

I RELATORI

*All'emendamento 4.2000, dopo il capoverso: "all'articolo 13" inserire il seguente:*

"All'articolo 14, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14, aggiungere il seguente: "14-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate, nel limite di 10 milioni di euro annui, le spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni."».

#### **4.2000/66**

I RELATORI

*All'emendamento 4.2000, alinea articolo 18, sostituire il primo periodo del capoverso 24-bis con il seguente:*

<<>24-bis. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "30 novembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "20 aprile 2014"; le parole: "1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "1° maggio 2014" e le parole: "euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "33.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015"..

*Conseguentemente all'articolo 9, lettera b), capoverso comma 27-quater, la parola: "312,3" è sostituita dalla seguente: "345,3".*

#### **4.3000/1**

VERDUCCI

*All'emendamento 4.3000, dopo il comma 11-bis aggiungere i seguenti:*

«11-ter. Nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore *de minimis*, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge 37 per cento del 25 dicembre 2006 e successive modificazioni, alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, è concesso, a partire dall'anno 2014, un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per l'acquisizione di una figura professionale con almeno un anno di esperienza lavorativa nel campo del commercio internazionale al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi di internazionalizzazione su mercati al di fuori del territorio nazionale.

11-quater. Per fruire del credito d'imposta le imprese presentano un'istanza secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 11-octies, al Ministero dello sviluppo economico che concede il credito d'imposta, nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 11-septies

11-quinquies. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, Il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

11-sexies. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dell'importo concesso, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Ai fini di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, secondo modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse alla fruizione del credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni. Il credito di imposta non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso non concorre alla formazione della base imponibile, né al fine delle imposte sul reddito, né ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11-septies. All'onere di attuazione dei commi da 11-ter a 11-sexies si provvede dall'anno 2014 nel limite massimo del 30 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, assicurando l'utilizzo efficace delle risorse in caso di richieste di agevolazioni inferiori al predetto limite. Al fine di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del precedente comma 11-sexies, le risorse di cui al periodo precedente sono

preventivamente trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 Agenzia delle entrate – fondi di bilancio".

11-*octies*. Con decreto direttoriale di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico (o, in alternativa, con circolare del Mise), da adottare, sentita l'Agenzia delle Entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 11-*septies*.

11-*novies*. Al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del "Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese" sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale "Industria e Servizi" 1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello sviluppo economico.

11-*decies*. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo le parole: "di transito." è aggiunto il seguente periodo: "Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regjmi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale le acquisizioni di personale per mobilità o per concorso superino le cessazioni dal servizio registrate nell'anno precedente".

11-*undecies*. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente "Misure urgenti per la crescita del Paese" sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dopo la parola: "agroalimentari" è inserita la seguente: "agricole";

b) al comma 6, dopo le parole: "del 15 dicembre 2006" sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni";

c) al comma 6 dopo le parole: "più favorevoli" è inserito il seguente periodo: "Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole a queste ultime ai fini del contributo si applica, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE".

11-*duodecies*. All'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: "di origine delle merci" sono aggiunte le seguenti: "e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, sulla base delle informazioni contenute nel registro delle imprese. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono approvati i modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio".

11-*terdecies*. Agli oneri di cui ai commi da 11-*ter* a 11-*duodecies*, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **4.3000/2**

[MILO](#), [BONFRISCO](#), [MANDELLI](#), [CERONI](#), [MALAN](#), [GIBIINO](#)

All'emendamento 4.3000, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*ter*. All'elenco 1 di cui all'articolo 9, comma 20, sostituire la Finalità: "Fiera di Verona, (articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) 3.000.000" con la seguente: "Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova (articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) 5.000.000"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 5.000;

2015: - 5.000;  
2016: - 5.000.

#### **4.3000/3**

I RELATORI

*All'emendamento 4.3000, sostituire il comma 5-bis con il seguente:*

5-bis. Per l'attuazione del comma 5, in finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del Tavolo Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008, individuati con atto del Commissario unico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, confluiscono in un apposito Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, denominato "Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015" e finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento.

#### **6.1000/1**

DEL BARBA

*All'emendamento 6.1000, sostituire il comma 18-bis con il seguente:*

«18-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2014";

b) sostituire il secondo periodo e il terzo periodo con i seguenti: "L'imposta sostitutiva è pari: a) al 4 per cento per le rivalutazioni effettuate entro il 30 aprile del 2014; a)1'8 per cento per le rivalutazioni effettuate entro il 31 agosto del 2014; al 12 per cento per le rivalutazioni effettuate entro il 30 novembre. L'imposta è versata entro i 15 giorni successivi alle predette scadenze. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro le predette scadenze"».

#### **6.1000/2**

BITONCI, COMAROLI

*All'emendamento 6.1000, al comma 18-bis, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) alla lettera a), sostituire le parole «1° gennaio 2014» con le parole «30 giugno 2014»;

b) alla lettera b), sostituire le parole «30 giugno 2014» con le parole «31 dicembre 2014»;

c) alla lettera c), sostituire le parole «30 giugno 2014» con le parole «31 dicembre 2014».

#### **6.2000/1**

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, MARIO FERRARA

*Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:*

«4-ter. Il comma 17 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:

"17. Il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti"».

#### **6.3000/4**

CHIAVAROLI

*All'emendamento 6.3000, dopo le parole: «dell'energia elettrica» aggiungere le seguenti: «anche disponendo un'adeguata partecipazione delle diverse fonti ai costi per il mantenimento della sicurezza del sistema elettrico».*

#### **6.3000/1**

DE PETRIS, URAS

*All'emendamento 6.3000, sostituire le parole da: «definisce le modalità» fino alla fine, con le seguenti: «nella definizione delle tariffe relative ai consumi degli utenti del Servizio efficiente*

utenza (SEU), applica rigorosamente le procedure indicate al comma 2 del decreto legislativo n. 115/08 di attuazione della direttiva europea 2006/32/CE relative all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, in merito alla regolazione dell'accesso al sistema elettrico, che stabiliscono che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione».

### **6.3000/2**

CHIAVAROLI, MARINELLO

*All'emendamento 6.3000, dopo il comma 18-bis, aggiungere il seguente comma:*

«18-ter. I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera c) e dall'articolo 4, comma 8, decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quegli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento ai relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), da realizzarsi in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone calamitate sono le opere connesse agli impianti su indicati».

### **6.3000/3**

GIROTTI, CASTALDI, BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 6.3000, dopo il comma 18-bis, aggiungere il seguente:*

«18-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 18-bis è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea».

### **6.4000/1**

ARRIGONI, COMAROLI, BITONCI

*All'emendamento 6.4000, al comma 2, penultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo la parola «operato», aggiungere le seguenti parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2015,»;

b) dopo la parola assicurativa, aggiungere le seguenti parole: «di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38».

### **6.4000/2**

SANGALLI

*All'emendamento 6.4000, all'articolo 6, comma 2, penultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo la parola: «operato», aggiungere le seguenti parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2015,»;

b) dopo la parola assicurativa, aggiungere le seguenti parole: «di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38,».

### **6.4000/3**

CERONI

*All'emendamento 6.4000, al comma 2, penultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo la parola «operato», aggiungere le seguenti parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2015,»;

b) dopo la parola assicurativa, aggiungere le seguenti parole: «di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38,».

### **6.0.1000/1**

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, SILVESTRO, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA

*All'emendamento 6.0.1000 al comma 1, sostituire le parole: «3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «13,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».*

*Conseguentemente, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

"24-*bis*. Le prestazioni economiche antitubercolari di cui al regio decreto-legge n. 1827 del 1935 sono ridotte nella misura di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

24-*ter*. All'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, le parole: 'e a 2 milioni di euro per l'anno 2014' sono soppresse"».

#### **6.0.1000/2**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 6.0.1000, al capoverso «art. 6-*bis*», al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I percorsi assistenziali a domicilio sono integrati nell'ambito di progetti-obiettivo nazionali ai sensi di quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento».

#### **7.1000/1**

CHIAVAROLI

All'emendamento 7.1000, dopo il comma 8-*bis* aggiungere il seguente:

«8-*ter*. Al fine di contribuire al funzionamento dell'istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 126 maggio 2004, n. 138, e in particolare al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro.»;

Conseguentemente all'articolo 10 comma 37, sostituire la cifra: «150» con: «152».

#### **7.1000/2**

DI BIAGIO, LUIGI MARINO

All'emendamento 7.1000, aggiungere infine la seguente lettera *d-bis*) sostituire il comma 9 con il seguente:

«Al fine di adempiere agli obblighi in materia di mobilità sanitaria internazionale, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione e di regolamento di cui ai commi 85 e 85 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (stabilità 2013), gli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta di cui all'articolo 3, lettera *b*), del citato decreto sono garantiti dal Ministero della salute secondo le procedure previste dall'articolo 7. Le successive modalità di imputazione di tali somme ai competenti organi regionali saranno definite nel citato regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 86, della citata legge».

#### **7.1000/3**

TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, FUCSIA, SIMEONI, CATALFO, BENCINI, BERTOROTTA

All'emendamento 7.1000, dopo la lettera *d*), aggiungere la seguente:

e) dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'Istituto superiore di sanità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede l'obbligatorietà, di effettuare screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale è istituito presso l'Age.Na.s. (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) un Centro di coordinamento sugli screening neonatali composto da: il Direttore generale dell'Age.Na.s. con funzione di coordinatore; tre membri designati dall'Age.Na.s, dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; un

rappresentante del Ministero della Salute; un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo è a titolo gratuito».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 20.000;  
2015: - 20.000;  
2016: - 20.000.

#### **7.2000/1**

COMAROLI, BITONCI

*All'emendamento 7.2000, sopprimere il primo comma, dalle parole: «Dopo il comma 11» alla dicitura «2016 : CP= + 20000 CS=+ 2000».*

#### **7.2000/3**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN

*All'emendamento 7.2000, sopprimere il comma 11-bis.*

#### **7.2000/4**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN

*All'emendamento 7.2000, al capoverso «Art. 7-bis» dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015 alle agenzie regionali per la sanità sono trasferite le competenze dell'ANA».*

#### **7.2000/2**

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANDELLI

*All'emendamento 7.2000, dei Relatori, dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:*

##### **«Art. 7-quater**

Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera h) dopo le parole: "relativi ai medicinali" inserire le seguenti: "non orfani e a quelli".

b) alla lettera i) dopo le parole: "relativi ai medicinali" inserire le seguenti: "non orfani e a quelli"».

*Conseguentemente,*

##### **«Art. 7-quinquies**

All'articolo 15, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo la lettera i) aggiungere lo seguente:

"i-bis) Le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000, ancorché approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento"».

#### **9.1000/1**

MONTEVECCHI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

*All'emendamento 9.1000, sopprimere la lettera a).*

#### **9.1000/21**

COMAROLI, BITONCI

*All'emendamento 9.1000, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016».

#### **9.1000/22**

VACCARI, SPOSETTI, CALEO

All'emendamento 9.1000, alla lettera a), dopo le parole: «al comma 6», aggiungere le seguenti: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni».

Conseguentemente, alla lettera c), aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 27-duodevicies. Al comma 1, dell'articolo 5 sostituire le parole: "30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016" con le seguenti: "60 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016"».

**9.1000/2**

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 9.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e il pluralismo è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i.».

Conseguentemente, aggiungere in fine:

«Al comma 4 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale"».

**9.1000/3**

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 9.1000, all'interno del comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nel limite di cinque milioni di euro» con le seguenti: «nel limite di quattro milioni di euro».

**9.1000/4**

ZELLER, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

All'emendamento 9.1000, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti, del Meridione, delle Isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonché per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, la Biblioteca italiana per ciechi 'Regina Margherita', stipula un'apposita convenzione con il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania. A tal fine, è erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, destinato al funzionamento Polo Tattile Multimediale";

b-ter) al comma 14, sostituire le parole: "20 milioni", con le seguenti: "19,2 milioni";

b-quater) al comma 20, sostituire la parola: "107.631.245", con la seguente: "108.431.245".

Conseguentemente, all'elenco 1, aggiungere la seguente voce:

Finalità	2014
Convenzione e Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita», e il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania (articolo 3 comma 1, legge 20 gennaio 1994, n. 52)	800.000

**9.1000/5**

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, MARIO FERRARA

All'emendamento 9.1000, alla lettera c), al comma 27-bis, sostituire le parole: «20 milioni di euro per il triennio 2014-2016» con le seguenti: «25 milioni di euro per il 2014 e 20 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016» ed aggiungere in fine il seguente periodo: «Le strutture della base militare dismessa di Comiso (RG) sono utilizzate dal comune di Comiso per l'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati. A tal fine è destinata al comune di Comiso la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2014».

**9.1000/6**

COMAROLI, ARRIGONI, BITONCI

All'emendamento 9.1000, alla lettera c), capoverso 27-bis, dopo le parole: «Il Piano degli interventi strategici, istruito positivamente, su proposta del Ministro per la coesione territoriale è presentato» *inserire le seguenti*: «alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il proprio parere entro 20 giorni, e successivamente è presentato».

#### **9.1000/7**

CHIAVAROLI

All'emendamento 9.1000, al comma 1, lettera c), capoverso 27-bis, terzo periodo, dopo le parole: «del Ministro per la coesione territoriale» *inserire le seguenti*: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

#### **9.1000/8**

MARINELLO

All'emendamento 9.1000, capoverso lettera c) comma 27-bis, aggiungere infine i seguenti periodi: «Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 18 novembre 1980, n. 784, e s.m.i., nel limite di 140 milioni di euro per il periodo 2015-2021, a valere sulle somme di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2015-2021. A tal fine è autorizzata la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorità: a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99, del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218, del 16 settembre 1999, e n. 187 del 19 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118, del 16 settembre 1999; b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui alla citata deliberazione CIPE del 30 giugno 1999. La copertura della spesa di cui al presente comma è assicurata, per il cinquanta per cento, mediante una componente a valere sulle tariffe di distribuzione e misura stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione tariffaria di tali servizi. Il restante cinquanta per cento è coperto, per un importo massimo di 10 milioni di euro l'anno e per i periodi di imposta dal 2014 al 2020, mediante una parte dell'aliquota di cui all'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, per un importo non superiore a 10 milioni di euro l'anno e per gli anni dal 2015 al 2021. All'articolo 45, comma 1, dopo le parole: "tali somme sono interamente riassegnate alle Fondazioni di cui al comma 2" aggiungere le seguenti: "con esclusione delle somme destinate al completamento del Programma di metanizzazione del mezzogiorno e non oltre l'anno finanziario 2021"».

#### **9.1000/23**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MALAN, MILO, GIBIINO

All'emendamento 9.1000, dopo le parole: «scadenza naturale del mandato» *inserire le seguenti*: «o dei commissari straordinari».

#### **9.1000/9**

MONTEVECCHI, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 9.1000, alla lettera c), *sopprimere il comma 27-sexies*.

#### **9.1000/10**

LANZILLOTTA

All'emendamento 9.1000, alla lettera c), dopo il comma 27-sexies *inserire il seguente*: «27-sexies. 1. Fermo quanto stabilito al comma precedente la disposizione di cui al punto 2), lettera a) del comma 15 dell'articolo 11 del decreto legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio di Amministrazione».

#### **9.1000/11**

BONFRISCO, MILO, CERONI, MANDELLI, MALAN, GIBIINO

All'emendamento 9.1000, alla lettera c), *sopprimere il capoverso 27-nonies*.

### **9.1000/12**

#### CERONI

All'emendamento 9.1000, all'alinea «Articolo 9», capoverso lettera c) comma 27-duodecies sono soppresse le parole «, per il triennio 2014-2016,» e la parola: «2016» è sostituita dalle seguente: «2014»

### **9.1000/13**

#### COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 9.1000, alla lettera c), sopprimere il capoverso: «27-terdecies».

### **9.1000/14**

#### MILO

All'emendamento 9.1000, dopo il comma 27-terdecies, aggiungere il seguente:

«27-terdecies.1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modifiche e integrazioni, verranno destinati a sostegno dell'emittenza televisiva locale.

27-terdecies.2. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

### **9.1000/15**

#### DE PETRIS, D'ONGHIA, URAS

All'emendamento 9.1000, dopo comma 27-terdecies, aggiungere il seguente:

«27-terdecies.1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modifiche e integrazioni, verranno destinati a sostegno dell'emittenza televisiva locale.

27-terdecies.2. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

### **9.1000/16**

#### DE PETRIS, URAS

All'emendamento 9.1000, alla lettera c), comma 27-quinquiesdecies, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Le Aziende Sanitarie Locali, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, si avvalgono dei medici inseriti nelle liste speciali costituite ai sensi del comma 12 articolo 5 del decreto-legge 463/83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, come modificato dal comma 10-bis articolo 4 del decreto-legge 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013».

### **9.1000/24**

#### CHIAVAROLI

All'emendamento 9.1000, al comma 27-quinquiesdecies è aggiunto il seguente periodo:

«Le Aziende Sanitarie Locali, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, si avvalgono dei medici inseriti nelle liste speciali costituite ai sensi del comma 12 articolo 5 del decreto-legge 463/83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, come modificato dal comma 10-bis articolo 4 del decreto-legge 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125».

### **9.1000/17**

BIANCO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, GRANAIOLA, PADUA, MATTESINI, SILVESTRO

All'emendamento 9.1000, alla lettera c), dopo il comma 27-quinquiesdecies inserire i seguenti:

«27-quinquiesdecies1. Al comma 3 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole ", gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono" sono sostituite dalla seguenti "svolge". L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) si avvale dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'INPS e la Federazione nazionale degli ordini dei medici, sono stabilite le modalità di attuazione dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti, della raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le assenze e le verifiche compiute, la remunerazione delle prestazioni rese, nonché i criteri di inserimento nelle attività di cui al presente comma dei medici che, con rapporto libero professionale o con contratti a tempo determinato, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano funzioni fiscali presso le ASL e di coloro che risultano iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nelle liste di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Fino all'adozione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 maggio 2008. In sede di approvazione della legge di bilancio, è determinata la dotazione annua degli stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, mediante la riduzione del 25 per cento delle risorse destinate a tal fine negli appositi capitoli di bilancio, per un importo complessivo non superiore a 52,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse rideterminate ai sensi del presente comma è destinata al rimborso forfetario all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 17,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono destinati all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 27-quinquiesdecies2 per un importo pari a 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, e di cui al comma 27-quinquiesdecies3 per un importo pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2014.

27-quinquiesdecies2. Presso il Ministero della salute è istituito un fondo per il finanziamento di progetti regionali finalizzati alla promozione e tutela della salute delle donne e dei bambini nel periodo *post partum*. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definite le modalità di articolazione, finanziamento e valutazione dei progetti di cui al presente comma.

27-quinquiesdecies3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano potenziano l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare a favore delle persone non autosufficienti affette da patologie cronico degenerative, con particolare priorità alle persone con patologie che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati su sei o sette giorni in relazione alla criticità e alla complessità del caso. I percorsi assistenziali a domicilio sono integrati, ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, da prestazioni di aiuto personale e assistenza tutelare alla persona erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e poste a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al cinquanta per cento».

### **9.1000/18**

BONFRISCO, MILO, CERONI, MANDELLI, MALAN, GIBIINO

All'emendamento 9.1000, alla lettera c), sostituire il capoverso 27-sexdecies con il seguente:

«27-sexdecies. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, e 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato delle PA, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2009, n. 196, a totale

partecipazione pubblica, diretta o indiretta, possono procedere ad affidamenti per acquisto od approvvigionamento di lavori, servizi e forniture anche al di fuori delle modalità previste dalla Consip spa e dalle centrali di committenza regionali, a condizione che gli stessi affidamenti conseguano a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli di cui al rapporto qualità-prezzo costituente limite massimo ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tali casi, i contratti devono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguare tali corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni della Consip spa e delle centrali di committenza regionali che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., se in violazione del presente comma, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa».

#### **9.1000/25**

LANZILLOTTA

*All'emendamento 9.1000, al comma 27-septiesdecies, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2014,» aggiungere le seguenti: «oltre che per consentire a coloro che non hanno completato il tirocinio di completarlo entro la stessa data,».*

#### **9.1000/19**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*All'emendamento 9.1000, nel «Conseguentemente», sopprimere le parole da: «All'articolo 11» fino a: «a carico della controparte».*

#### **9.1000/20**

MALAN

*All'emendamento 9.1000, all'alinnea «All'articolo 11», sopprimere la lettera b) e le parole da: «Conseguentemente alla Tabella A» fino a: «2016-845».*

#### **9.2000/1**

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

*All'emendamento 9.2000, sopprimere il capoverso «19-bis».*

#### **9.2000/2**

GAETTI

*All'emendamento 9.2000, sopprimere il comma «19-bis».*

#### **9.2000/8**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MALAN, MILO, GIBIINO

*All'emendamento 9.2000, sopprimere il comma 19-bis.*

«Al comma 19-ter le parole "alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 1999" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'attivazione entro il 30 giugno 2014 dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248"».

#### **9.2000/3**

CANDIANI, BITONCI, COMAROLI

*All'emendamento 9.2000, capoverso comma 19-bis, lettera a), è sostituita dalla seguente:*

a) 1. – L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 è soppressa e posta in liquidazione.

a) 2. – È istituita l'Agenzia Interregionale per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata «Agenzia».

L'Agenzia è dotata di autonomia, nei limiti stabiliti dalla presente legge, ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Essa è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico e dei consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della presente legge degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni. L'Agenzia ha sede legale in Roma, fatte salve le

diverse determinazioni statutarie. È suddivisa in dipartimenti interregionali e può dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione europea. A capo dei dipartimenti interregionali sono posti i consigli direttivi, composti dagli assessori regionali competenti per il territorio nel quale opera ciascun dipartimento.

L'articolazione dell'Agenzia in dipartimenti non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine le Regioni interessate metteranno a disposizione dei dipartimenti interregionali e dell'Agenzia gli immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie necessari; L'Agenzia subentra all'AGEA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore. Entro il 30 novembre 2014 ogni Regione deve indicare al Ministero dello Sviluppo economico se utilizza l'Agenzia quale organismo pagatore ovvero se conferma o istituisce un proprio organismo pagatore. Sono confermati gli organismi pagatori regionali già istituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

a) 3. - Con regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico e dell'economia e finanze, sentiti i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è emanato lo statuto dell'Agenzia, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a. l'attività e l'organizzazione si ispirano ai criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, di ampia flessibilità, di collegamento delle attività degli uffici, di garanzia dell'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa nonché di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

b. i dipartimenti interregionali dell'Agenzia, con particolare riguardo all'attività di organismo pagatore coincidente con bacini territoriali omogenei per quanto attiene le condizioni socio-economiche della popolazione, lo sviluppo delle attività agricole e le caratteristiche geomorfologiche del territorio;

c. definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'Agenzia che è nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, d'intesa con i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali;

d. previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti ministeriali delle direzioni aventi per oggetto i principali settori di attività dell'Agenzia, scelti dal Ministro dello Sviluppo economico, d'intesa con i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite. Il comitato direttivo è integrato con la partecipazione di un direttore generale regionale delegato da ogni dipartimento interregionale;

e. previsione delle modalità di costituzione e funzionamento dei consigli direttivi;

f. svolgimento delle riunioni dei consigli direttivi presso le sedi istituzionali delle Regioni che compongono il bacino territoriale di ogni dipartimento interregionale e sono presiedute, a rotazione, dall'assessore regionale competente per territorio. Gli assessori regionali che compongono il consiglio direttivo, nonché i direttori generali delegati dai consigli direttivi dei dipartimenti interregionali compongono il comitato direttivo non percepiscono nessuna ulteriore indennità oltre a quella già prevista per l'incarico di assessore regionale e di direttore generale;

g. attribuzione al direttore generale e ai dirigenti componenti il comitato direttivo dei poteri e della responsabilità della gestione dell'Agenzia essi rispondono del loro operato al Ministro dello Sviluppo economico e ai consigli direttivi;

h. definizione dei poteri di indirizzo e di vigilanza esercitati dal Ministero dello Sviluppo economico e dai consigli direttivi, che comprendono, oltre a quelli previsti dalle disposizioni citate all'articolo 2, comma 2:

1. l'approvazione dei programmi di attività dell'Agenzia e di approvazione dei bilanci e dei rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia;

2. l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

3. l'acquisizione di dati e di notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

4. l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

5. Definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero dello Sviluppo economico, i consigli direttivi ed il direttore generale dell'Agenzia, degli obiettivi

specificamente attribuiti all'Agenzia, nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti, dei risultati attesi in un arco temporale determinato, dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione, delle modalità necessarie ad assicurare al Ministero dello Sviluppo economico la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

6. l'attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo, nonché di poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera *p*);

7. regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'Agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro approvate dal Ministro dello Sviluppo economico;

8. previsione di un collegio dei revisori dei conti nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità, previsione di un membro supplente e attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze;

9. Istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

10. determinazione di una organizzazione dell'Agenzia rispondente alle esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e attribuzione della facoltà di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali tramite regolamenti interni, adottati dal direttore generale dell'Agenzia e approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo economico sentiti i consigli direttivi nonché devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione nonché applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

11. facoltà del direttore generale dell'Agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentiti i consigli direttivi, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.

a) 4 – Compete all'Agenzia lo svolgimento delle attività relative alle seguenti funzioni:

a. gestione amministrativa e finanziaria degli aiuti. A tal fine l'Agenzia istruisce le domande di aiuto nel settore agricolo, verifica la loro eleggibilità, controlla il rispetto degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari, esegue i pagamenti, recupera i debiti e esercita tutte le altre attività necessarie e previste per una buona gestione degli aiuti stessi;

b. assistenza tecnica e amministrativa per l'applicazione delle politiche agricole e per la formazione e l'assistenza tecnica alle amministrazioni e agli enti deputati alla gestione degli aiuti;

c. monitoraggio e valutazione delle politiche e valorizzazione dei risultati raggiunti;

d. esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi. Svolge, inoltre, gli altri compiti, di rilievo nazionale, già attribuiti all'AGEA da specifiche leggi nazionali o da regolamenti europei;

e. intervento sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di coprire la temporanea sovraccapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;

f. esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano, anche in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione con gli altri Paesi.

Il direttore generale dell'Agenzia, di concerto con il comitato direttivo, redige e presenta annualmente al Ministero dello Sviluppo economico e ai consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, una relazione sull'attività svolta che è trasmessa alle Camere dal medesimo Ministro recante l'indicazione delle somme erogate e degli interventi effettuati.

a) 5 – Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede, nell'ordine:

- a. mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri competenti e dall'AGEA;
- b. mediante le procedure di mobilità di cui di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- c. a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.
2. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia, ai sensi del precedente comma I, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di lavoro dell'Agenzia
3. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti:
- a. mediante le risorse finanziarie trasferite dagli enti locali, dalle amministrazioni e dagli organismi, di cui al comma 2;
- b. mediante le entrate derivanti dai contratti stipulati con enti, amministrazioni o altri soggetti per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione;
- c. mediante un finanziamento annuale, calcolato tenendo conto dei vincoli di servizio relativo alle spese di investimento e alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

#### **9.2000/9**

BITONCI, COMAROLI, CROSIO

*All'emendamento 9.2000, al comma 19-quater, sostituire le parole: «dal batterio Xyella fastidiosa» con le parole: «dalla Flavescenza dorata della vite presente nel nord Italia».*

#### **9.2000/4**

CANDIANI, BITONCI, COMAROLI

*All'emendamento 9.2000, al comma 19-quater, dopo la parola: «Xyllella Fastidiosa», aggiungere: «La flavescenza dorata,».*

#### **9.2000/5**

CANDIANI, BITONCI, COMAROLI

*All'emendamento 19-quater dopo la parola: «Xyllella Fastidiosa», aggiungere: «del marciume nero o black-rot,».*

#### **9.2000/10**

MILO

*All'emendamento 9.2000, al capoverso «19-quater» sopprimere le seguenti parole: «e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati».*

#### **9.2000/6**

MARINELLO

*All'emendamento 9.2000, dei relatori, dopo il comma 19-quinquies, aggiungere il seguente:*

*«19-sexies. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti, del Meridione, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonché per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita", stipula un'apposita convenzione con il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania. A tal fine è erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, destinato al funzionamento Polo Tattile Multimediale».*

*Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: «20 milioni» con le parole: «19,2 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 20, sostituire la parola: «107.631.245» con la seguente: «108.431.245».*

*Conseguentemente, all'elenco 1, aggiungere la seguente voce: Convenzione e Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita», e il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania (articolo 3 comma 1, legge 20 gennaio 1994, n. 52):*

*2014: - 800.000.*

#### **9.2000/7**

### MARINELLO

All'emendamento 9.2000, dopo il comma 19-quinquies, aggiungere il seguente:

«19-sexies. All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "per conto e nell'interesse dello Stato," sono aggiunte le seguenti: "in regime di separazione contabile dal resto del proprio patrimonio e come tali non compresi nella cessione dei beni ai creditori della Federconsorzi,";

b) le parole: "che saranno estinti nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto," sono soppresse».

### **9.3000/1**

#### MORRA, VACCIANO, BERTOROTTA, LEZZI

All'emendamento 9.3000, apportare le seguenti modifiche:

«a) al paragrafo 22-bis, sostituire le parole: "8 milioni", con le seguenti: "6 milioni" e le parole: "5 milioni" con le seguenti: "4 milioni";

b) al paragrafo 22-ter sostituire le parole: "1,5 milioni" con le seguenti: "1 milione".

Conseguentemente:

a) alla Tabella B, sostituire le parole: «- 8.000», con le seguenti: «- 6.000» e ovunque ricorrano, le parole: «- 5.000» con le seguenti: «- 4.000»;

b) alla Tabella A, sostituire le parole: «- 1.500» con le seguenti: «- 1.000».

### **9.3000/2**

#### DI BIAGIO

All'emendamento 9.3000, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«22-ter.1. Al fine di custodire, valorizzare e tramandare alle future generazioni la storia e l'identità culturale fiumana attraverso la realizzazione di attività di studio e di promozione culturale, nel campo delle ricerche storiche, sociali, economiche, artistiche e letterarie, in aggiunta ai vigenti stanziamenti di bilancio, è altresì concesso un finanziamento di 50.000 euro per l'anno 2014, 20.000 euro per l'anno 2015 e 30.000 euro per l'anno 2016 alla Società di studi Fiumani con sede a Roma destinato all'Archivio-Museo ivi istituito.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) all'articolo 9, al comma 13, sostituire le parole: »100 milioni« con le seguenti: »99,950 milioni« e al comma 14, sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019» con le seguenti: «49,980 milioni di euro per l'anno 2015, 49,970 milioni di euro per l'anno 2016 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019».

### **9.4000/1**

#### BITONCI

All'emendamento 9.4000, al comma 27-bis, sostituire le parole: «per le finalità di cui all'articolo 8 della legge n. 38 del 23 Febbraio 2001 e di 500 mila euro per le finalità di cui all'articolo 21 della medesima legge» con le parole: «di cui 4,35 milioni di euro per lo tutela e la valorizzazione della lingua veneta ed i rimanenti 4,35 milioni di euro, maggiorati di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a favore della Associazione "Veneti nel Mondo"».

### **9.4000/2**

#### BITONCI

All'emendamento 9.4000, al comma 27-bis, sostituire le parole: «per le finalità di cui all'articolo 8 della legge n. 38 del 23 Febbraio 2001 e di 500 mila euro per le finalità di cui all'articolo 21 della medesima legge» con le parole: «per lo svolgimento di un referendum popolare per il diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto, nel rispetto del principio di cui all'articolo 10 della Costituzione e in attuazione del disposto di cui agli articoli 1 e 3 della legge 25 ottobre 1977, n. 881».

### **9.6000/1**

#### BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN

All'emendamento 9.6000, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educavo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di

135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro annui a decorrere dal 2014» con le seguenti: «285 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014 – 2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».*

#### **10.1000/1**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN

*All'emendamento 10.1000 sopprimere il comma 12.*

*Conseguentemente, all'articolo 9, al comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro», con le seguenti: «55 milioni euro».*

#### **10.1000/2**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN

*All'emendamento 10.1000 sopprimere il comma 13.*

*Conseguentemente, all'articolo 9, al comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro», con le seguenti: «55 milioni di euro».*

#### **10.1000/3**

COMAROLI, BITONCI

*All'emendamento 10.1000, al comma 13, dopo la lettera m) inserire la seguente:*

*«m-bis). Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 2, il comma 1 è soppresso;*

*b) all'articolo 12, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dal seguente:*

*"2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad allestire nelle proprie sedi i seggi elettorali dove i cittadini iscritti negli elenchi elettorali possono recarsi per esprimere il proprio voto. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono all'invio delle schede elettorali al Ministero dell'Interno"».*

#### **10.1000/4**

CERONI

*All'emendamento 10.1000, dopo il comma 13, inserire il seguente:*

*«13-bis. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio».*

#### **10.1000/5**

CERONI

*All'emendamento 10.1000, dopo il comma 14, inserire il seguente:*

*«14-bis. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio».*

#### **10.2000/2**

BONFRISCO, MILO, CERONI, MANDELLI, GIBIINO

*All'emendamento 10.2000, al comma 16, sostituire le parole: «il Garante del contribuente» con le seguenti: «tutti i Garanti».*

#### **10.2000/1**

COMAROLI, BITONCI

*All'emendamento 10.2000, capoverso «16», sostituire le parole: «al cinquanta per cento di» con la seguente: «a».*

### **10.3000/1**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN

*All'emendamento, 10.3000, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:*

«7-ter. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.

Ai maggiori oneri si provvede mediante sostituzione delle parole: "150 milioni di euro annui a decorrere dal 2014" con le seguenti: "285 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"».

### **10.3000/2**

CHIAVAROLI

*All'emendamento, 10.3000, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:*

«7-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare per l'anno 2014, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli Enti locali.

7-quater. Ai fini dell'estinzione dei debiti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, è autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro 12 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire la parola: «100 milioni» con la seguente: «87,5».*

### **10.0.1000/1**

BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 10.0.1000, comma 41-bis ivi richiamato, primo periodo, sostituire le parole: «da oltre due anni», con le seguenti: «da oltre un anno».*

### **10.0.1000/2**

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 10.0.1000, comma 41-bis ivi richiamato, secondo periodo, dopo le parole: «viene formato» inserire le seguenti: «, entro sessanta giorni dall'avvio della ricognizione di cui al periodo precedente, un».*

### **10.0.1000/3**

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 10.0.1000, comma 41-quinquies ivi richiamato, al secondo periodo, dopo le parole: «condizioni dei veicoli» inserire le seguenti: «del conseguente valore di mercato».*

### **10.0.1000/4**

BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 10.0.1000, dopo il comma 41-septies, inserire il seguente:*

«41-septies.1. Gli eventuali proventi derivanti dall'alienazione dei veicoli di cui ai commi precedenti sono destinati al fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

### **11.1000/1**

COMAROLI, BITONCI

*All'emendamento 11.1000, sopprimere l'emendamento.*

### **11.1000/2**

COMAROLI, BITONCI

*All'emendamento 11.1000, sopprimere l'emendamento.*

All'interno del comma 21-*bis* introdotto dall'emendamento, dopo le parole: «amministrazioni riceventi» inserire le seguenti: «, previo accertamento, da parte di queste ultime, dell'idoneità del profilo degli interessati a ricoprire gli incarichi disponibili,».

All'interno del comma 21-*bis* introdotto dall'emendamento, sostituire le parole: «almeno un anno» con le seguenti: «almeno cinque anni».

### **11.1000/3**

#### **DI BIAGIO**

All'emendamento 11.1000, sostituire l'alinea con: «Aggiungere, in fine, i seguenti commi:»;

Dopo il comma 21-*bis* aggiungere il seguente:

«21-*ter*. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del *made in Italy*, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché della commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,4 milioni per l'anno 2014, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, tabella C, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2014, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2016».

### **11.1000/4**

#### **COMAROLI, BITONCI**

All'emendamento 11.1000, all'interno del comma 21-*bis* introdotto dall'emendamento, sostituire le parole: «almeno un anno» con le seguenti: «almeno cinque anni».

### **11.1000/5**

#### **COMAROLI, BITONCI**

All'emendamento 11.1000, all'interno del comma 21-*bis* introdotto dall'emendamento, dopo le parole: «amministrazioni riceventi» inserire le seguenti: «, previo accertamento, da parte di queste ultime, dell'idoneità del profilo degli interessati a ricoprire gli incarichi disponibili,».

### **12.1000/1**

#### **SACCONI, BIANCONI**

All'emendamento 12.1000 dei Relatori, sostituire il comma 01, con i seguenti:

«1. Per il triennio 2014-2016 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra cinque e sei volte il predetto trattamento minimo;

d) nella misura del 50 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra sei e dodici volte il predetto trattamento minimo;

e) nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a dodici volte il predetto trattamento minimo.

1-*bis*. Per le nuove pensioni a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota di rendimento per il calcolo della pensione con il sistema retributivo è applicata sulla base della tabella allegata.

Fascia retribuzione annua pensionabile	Aliquota di rendimento	
	Quota A	Quota B
Fino a € 45.530,00	2,00%	2,00%
Oltre a € 45.530,00 fino a € 60.554,90	1,50%	1,60%
Oltre a € 60.554,90 fino a € 75.579,80	1,25%	1,35%
Oltre a € 75.579,80 fino a € 86.507,00	1,00%	1,10%
Oltre a € 86.507,00 fino a € 200.000	1,00%	0,90%
Oltre a € 200.000 fino a € 300.000	0,90%	0,80%
Oltre a € 300.000 fino a € 400.000	0,80%	0,70%
Oltre a € 400.000	0,70%	0,60%

*Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 23 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "9 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

d) al comma 24, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013";

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi".

7-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-quater. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, le parole: "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";

b) al comma 495, le parole: "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";

c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "l'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2014";

d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento.

7-sexies. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:

a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013, allo 0,45 per cento"».

*Conseguentemente, sopprime il capoverso comma 1 e comma 4.*

## **12.1000/2**

**CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA**

*All'emendamento 12.1000 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il capoverso «01» con i seguenti:*

«01. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) è riconosciuta nella misura del 120 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) è riconosciuta nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) è riconosciuta nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo sono sopprese le parole: "Per le medesime finalità".

01.1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 01, per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di cui alle lettere a) e b) del comma 1 qualora il soggetto titolare di tali trattamenti abbia a carico uno o più familiari ai sensi di quanto stabilito all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986, n. 917;

b) è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 7 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi qualora il soggetto titolare di tali trattamenti abbia due o più familiari a carico ai sensi di quanto stabilito all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986, n. 917.»;

*b) sostituire il primo «Conseguentemente», con il seguente:*

«Conseguentemente, sopprimere il comma 1.»;

*c) aggiungere, in fine, il seguente:*

«Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013";

2) nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti modalità:

1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

7-septies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento".».

### **12.1000/3**

DE PETRIS, URAS

All'emendamento 12.1000, al comma 01, sostituire le parole «fino a quattro volte» con le seguenti «fino a sei volte» e sostituire le parole «5 per cento» con le seguenti «10 per cento» le parole «10 per cento» con le seguenti «15 per cento», le parole «15 per cento» con le seguenti «20 per cento».

### **12.1000/4**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 12.1000 sostituire il primo «Conseguentemente» con il seguente:

«Conseguentemente, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "Per il triennio 2014-2016", con le seguenti: "Per ciascuno degli anni 2015 e 2016";

b) alla lettera d) sostituire le parole "e per il solo 2014" con le parole "per il triennio 2014-2016"».

### **12.1000/5**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 12.1000, sostituire il secondo «Conseguentemente» con il seguente:

«Conseguentemente, al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari a:

a) 0,1 per cento della parte eccedente quattro volte il trattamento minimo INPS fino a sei volte il trattamento minimo INPS;

b) 0,5 per cento della parte eccedente sei volte il trattamento minimo INPS fino a undici volte il trattamento minimo INPS;

c) 5 per cento della parte eccedente undici volte il trattamento minimo INPS fino a quindici volte il trattamento minimo INPS;

d) 10 per cento della parte eccedente quindici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS;

e) 15 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a venticinque volte il trattamento minimo INPS;

f) 20 per cento della parte eccedente venticinque volte il trattamento minimo INPS fino a trentuno volte il trattamento minimo INPS;

g) 25 per cento della parte eccedente trentuno volte il trattamento minimo INPS fino a trentanove volte il trattamento minimo INPS;

h) 30 per cento della parte eccedente trentanove volte il trattamento minimo INPS fino a cinquanta volte il trattamento minimo INPS;

i) 32 per cento della parte eccedente 50 volte il trattamento minimo INPS"».

Conseguentemente dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo", sono soppresse».

### **12.1000/6**

CHIAVAROLI, BIANCONI

All'emendamento 12.1000 dei Relatori, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) non si applicano per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 ai titolari di trattamenti pensionistici in possesso di un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare, riferito

all'anno precedente a quello cui si riferisce la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, pari o inferiore a 30.000 euro o comunque alla soglia definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del limite massimo di spesa pari a euro 850 milioni annui. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 491, le parole: "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";
- b) al comma 495, le parole: "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";
- c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2014.";
- d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento».

### **13.1000/1**

LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

*All'emendamento 13.1000, all'alinea, alla lettera a), anteporre la seguente:*

- 0a) sopprimere il comma 9.

### **13.1000/2**

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, D'ONGHIA

*All'emendamento 13.1000, al comma 11-bis, articolo 80 comma 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La presente deroga si applica subordinatamente al recepimento nelle Province della normativa in materia di costi e fabbisogni standard».*

### **13.1000/3**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA

*All'emendamento 13.1000, dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:*

«11-bis.1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ciascuna delle due Province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale";

b) dopo il comma 117, è inserito il seguente:

"117-bis. Con successiva intesa tra le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni Lombardia e Veneto e il Ministero per gli affari regionali vengono definiti:

- 1) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma precedente, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovregionale;
  - 2) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;
  - 3) le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di Indirizzo e delle relative risorse;
- c) i commi da 118 a 121 sono soppressi».

*Conseguentemente, al comma 11-ter, sostituire le parole: «di cui al comma 11-bis», con le seguenti: «di cui ai commi 11-bis e 11-bis.1.».*

### **13.1000/4**

CHIAVAROLI

*All'emendamento 13.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

«a) sostituire l'ultimo periodo del capoverso 10-ter con il seguente: "Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie dell'entrate e delle dogane e dei monopoli e le

strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.";

b) sostituire il capoverso 11-*quater* con il seguente: «11-*quater*. A decorrere dall'anno 2014, per le Province autonome di Trento e Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali, sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta confermata l'acquisizione al bilancio dello Stato della quota di gettito IMU prevista dall'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge del 24 dicembre 2012, n. 228"».

### **13.1000/5**

#### **SPOSETTI**

*All'emendamento 13.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire l'ultimo periodo del capoverso 10-ter con il seguente: "Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto-Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.";

b) sostituire il capoverso 11-*quater* con il seguente: «11-*quater*. A decorrere dall'anno 2014, per le Province autonome di Trento e Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali, sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta confermata l'acquisizione al bilancio dello Stato della quota di gettito IMU prevista dall'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge del 24 dicembre 2012, n. 228"».

### **13.1000/6**

#### **CERONI**

*All'emendamento 13.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire l'ultimo periodo del capoverso 10-ter con il seguente: "Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto-Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.";

b) sostituire il capoverso 11-*quater* con il seguente: «11-*quater*. A decorrere dall'anno 2014, per le Province autonome di Trento e Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali, sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta confermata l'acquisizione al bilancio dello Stato della quota di gettito IMU prevista dall'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge del 24 dicembre 2012, n. 228"».

### **13.1000/7**

#### **CHIAVAROLI**

*All'emendamento 13.1000, sostituire l'ultimo periodo del capoverso 10-ter con il seguente: «Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto-Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali».*

### **13.1000/8**

#### **SPOSETTI**

*All'emendamento 13.1000 sostituire l'ultimo periodo del capoverso 10-ter con il seguente: «Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto-Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali».*

#### **13.1000/9**

CERONI

*All'emendamento 13.1000, sostituire l'ultimo periodo del capoverso 10-ter con il seguente: «Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali».*

#### **14.1000/1**

ZANONI, BROGLIA

*All'emendamento 14.1000, alla lettera a) premettere la seguente:*

*«0a) Dopo il comma l, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo l, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2014, la predetta quota del 50 per cento è distribuita ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di ciascun territorio regionale fino al conseguimento del saldo finanziario obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota sono distribuiti in proporzione del saldo finanziario obiettivo tra i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti, di tutte le regioni di cui al comma 122, che presentino un saldo finanziario obiettivo superiore allo zero».*

#### **14.1000/2**

ZANONI, BROGLIA

*All'emendamento 14.1000, alla lettera a) premettere la seguente:*

*«0a) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le parole: "il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "l'8 per cento a decorrere dall'anno 2014" e aggiungere in fine le seguenti parole: "e comunque aggiungendo a tale percentuale la quota di capitale già ammortizzata"».*

#### **14.1000/3**

COMAROLI, BITONCI

*All'emendamento 14.1000, alla lettera a), dopo le parole: «per nessun Comune», aggiungere le parole: «che abbia rispettato il Patto di Stabilità Interno negli ultimi tre esercizi e in equilibrio di parte corrente».*

#### **14.1000/4**

COMAROLI, BITONCI

*All'emendamento 14.1000, alla lettera a), sostituire le parole: «superiore a 15 per cento» con le parole: «superiore al 10 per cento».*

#### **14.1000/5**

BROGLIA

*All'emendamento 14.1000, alla lettera a), capoverso c-bis), dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:*

*«2-sexies. L'obiettivo dei Comuni è ridotto di 850 milioni di euro per l'anno 2014 e quello delle province di 150 milioni di euro per l'anno 2014».*

#### **14.1000/6**

BROGLIA, ZANONI

All'emendamento 14.1000, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno per sentenze passate in giudicato o per sentenze immediatamente esecutive non si applicano le sanzioni di cui al comma 26. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

#### **14.1000/7**

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 14.1000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere il seguente comma:

«e) al primo periodo dopo le parole "dai certificati di conto consuntivo" aggiungere le parole "ed al netto delle spese sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza emanate a decorrere dal 31 ottobre 2010"».

#### **14.1000/8**

ZANONI, BROGLIA

All'emendamento 14.1000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) Al comma 12, la parola: "2012" è sostituita dalla seguente: "30 ottobre 2013"».

#### **14.1000/9**

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 14.1000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) Dopo il comma 15, aggiungere infine il seguente:

16. Per gli anni 2013 e 2014, e per le spese di personale dei Comuni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, finanziate con contributi specifici finalizzati al sostegno all'occupazione, non si applica l'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. La disposizione opera nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modifiche:

2013: - 5.000;

2014: - 5.000.

#### **14.1000/10**

BROGLIA, ZANONI

All'emendamento 14.1000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) Dopo il comma 15, aggiungere il seguente: 16. Al comma I, capoverso comma 380 della legge 24 dicembre 2013, n. 228 alla lettera b) l'ultimo periodo è abrogato.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

1-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1-bis.

1-quater. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 1-ter, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale

apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno. Conseguentemente l'ultimo periodo del comma 380, lettera b), è abrogato».

#### **14.1000/11**

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, MARIO FERRARA

*Dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*«c-bis) dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis. Senza ulteriori oneri per lo Stato è istituito il Comitato per la Certificazione Digitale che provvede al monitoraggio dell'acquisizione e adozione di nuove tecnologie da parte di tutti gli Enti inclusi nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 135, informando semestralmente la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. Compito del Comitato è ratificare la conformità dell'operato degli Enti sopra menzionati, nonché di certificarne periodicamente l'adeguamento organizzativo e nelle attività svolte agli adempimenti relativi all'uso di nuove tecnologie. Nell'espletamento di questa funzione il Comitato può irrogare sanzioni. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione, le modalità e disciplina di funzionamento del Comitato di cui sopra, nonché le fattispecie sanzionatorie».*».

#### **15.1000/1**

CERONI

*All'emendamento 15.1000, sostituire i commi da 1 a 12 con i seguenti:*

*«1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società non quotate degli enti locali e delle regioni per le quali si presentano congiuntamente i seguenti requisiti:*

*a) partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di nominare più del cinquanta per cento degli organi di governo o di vigilanza;*

*b) titolari di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione.*

*1-bis. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali e delle regioni che gestiscono servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia e farmacie.*

*2. La percentuale di cui al comma 1, lettera b) può essere aggiornata con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sentita l'Anci.*

*3. A decorrere dall'esercizio 2015 i soggetti di cui al comma 1 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro di cui al comma 16.*

*4. Il saldo economico è rappresentato dal Margine operativo lordo calcolato come differenza tra il totale del valore della produzione ed il totale dei costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, dei costi per servizi, dei costi per godimento dei beni di terzi, dei costi per il personale, delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e degli oneri diversi di gestione.*

*5. Le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria perseguono un saldo finanziario, come definito al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero.*

*5 bis. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali nonché il comma 11 del presente articolo, non si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie. Per le aziende speciali cosiddetta multiservizi, le deroghe di cui al periodo precedente si applicano se l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulta superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.*

6. Le società non quotate di cui al comma 1, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e rendono contestualmente disponibile attraverso flussi di dati strutturati anche alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 marzo di ciascun anno e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio, la quota di valore della produzione realizzata con affidamento diretto, la sussistenza della facoltà, da parte di enti locali o delle regioni, di nomina di più del cinquanta per cento degli organi di governo e di vigilanza. In caso di sopravvenuta insussistenza dei requisiti di cui al comma 1 per l'assoggettamento al patto di stabilità, il rappresentante legale ne dà, tempestiva comunicazione con le modalità indicate nel citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 3, 4 e 5, i soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6, il saldo economico o finanziario conseguito e una dichiarazione sul rispetto o meno del vincolo di cui ai commi 3, 4 e 5, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del bilancio della società e dal collegio sindacale. Al bilancio di esercizio è allegata una certificazione recante le predette informazioni.

8. Il mancato assolvimento degli adempimenti di cui ai commi 6 e 7 configura inadempienza sanzionata ai sensi del comma 11.

9. La responsabilità del mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 3, 4 e 5 è attribuita ai soggetti di cui al comma 1.

11. A decorrere dal 2015, gli enti di cui al comma 1 che presentano un saldo economico negativo, nell'anno successivo:

a) non possono sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al valore medio dei costi registrati nel triennio precedente ridotti di un ammontare pari al valore del mancato conseguimento dell'obiettivo annuo;

b) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto, i contratti di somministrazione e ogni altra forma di lavoro flessibile;

c) procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso del Presidente, dell'amministratore delegato o dell'amministratore unico, dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'eventuale consiglio di gestione.

12. È fatto obbligo agli enti partecipanti di vigilare sugli adempimenti di cui alla presente norma anche mediante il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate e sugli equilibri finanziari, di cui agli articoli 147, 147-*quater* e 147-*quinqüies* del decreto legislativo 267/2000, così come novellato dall'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

13. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo di cui al comma 3, per due esercizi consecutivi, gli amministratori degli enti partecipati decadono.

14. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali trasmettono annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dalle società, dalle aziende speciali e dalle istituzioni partecipate segnalando tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 3, 4 e 5.

15. In sede di prima applicazione, le società non quotate, di cui al comma 1, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni di cui al comma 6, con le modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma 6 entro il 31 maggio 2014.

16. I soggetti di cui al comma 1 il cui bilancio 2013 registra un saldo economico o finanziario negativo, sono tenuti a raggiungere un valore non negativo entro l'esercizio 2018, secondo un piano di rientro, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre 2014, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 6, in cui i valori annuali di riduzione dello scostamento dal pareggio non possono essere inferiori al 15 per cento, né superiori al 40 per cento nell'ultimo anno.

17. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino ancora un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo alla fine del piano di rientro di cui al comma 16, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Su tale fondo non è possibile impegnare e pagare e

costituisce quota vincolata del risultato di amministrazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. L'importo accantonato è reso disponibile nel caso in cui l'ente partecipante ripiani, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti, l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente.

18. Dall'anno 2019 l'accantonamento di cui al comma 17 opera come segue: per i soggetti partecipati per i quali alla fine del piano di rientro non risulti ripianata la perdita l'ente partecipante accantona, nell'arco di 5 anni, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla perdita stessa e l'accantonamento minimo annuale non può essere inferiore al 15 per cento.

19. L'accantonamento annuale di cui al comma 17 non può comunque essere superiore al 3 per cento delle entrate correnti; in tal caso l'arco temporale di ripiano complessivo è rideterminato tenendo conto della percentuale di cui al precedente periodo.

20. L'ultimo periodo dell'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso e, al primo periodo, sono sopprese le seguenti parole: "che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero".

21. Il comma 5 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso».

#### **15.1000/2**

BONFRISCO, MILO, CERONI, MANDELLI, GIBIINO, MALAN

*All'emendamento 15.1000, sostituire i commi da 1 a 12, con i seguenti:*

«1. Al fine di assicurare il proseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche locali, che alla data del 31 dicembre 2013, non abbiano provveduto al riordino di cui all'articolo, 4 comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono poste in liquidazione.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica alle società partecipate dai comuni con una popolazione complessiva, inferiore o superiore a 30 mila abitanti.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c), del comma 32 dell'articolo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

4. Entro il 31 marzo 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri, nomina un Commissario *ad acta*, le cui attività per le procedure di liquidazione delle società, di cui al comma 1, sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Entro centottanta giorni il Commissario *ad acta*, avvalendosi anche di sub commissari a livello regionale, quali soggetti attuatori ai fini della liquidazione delle società, predispone ogni intervento per la liquidazione ed il scioglimento dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1.

6. I termini di cui al comma 5 sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di liquidazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario *ad acta*.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, entrò novanta giorni successivi alla conclusione delle procedure di liquidazione, si provvede alla definizione dei rapporti di lavoro esistenti presso le società di cui al comma 1».

#### **15.1000/23**

RITA GHEDINI, PUGLISI, GATTI, BROGLIA, ZANONI

*All'emendamento 15.1000, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono secondo i rispettivi ordinamenti regionali, servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie».*

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amminitrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali; in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

### **15.1000/3**

DE PETRIS, URAS

*All'emendamento 15.1000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali e delle regioni che gestiscono servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia».

### **15.1000/4**

COMAROLI, BITONCI

*All'emendamento 15.1000, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 non si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 39/2013».

### **15.1000/5**

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, D'ONGHIA

*All'emendamento 15.1000, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. All'articolo 6, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti commi:

"19-bis. A partire dall'esercizio finanziario 2014, le amministrazioni di cui al comma precedente non possono, comunque, procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile.

19-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 19 e 19-bis si applicano anche in relazione alle partecipazioni possedute nei consorzi.".

3. Le disposizioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 si intendono riferite anche alle società a partecipazione pubblica che esercitano una attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile. Fatto salvo quanto previsto ai periodi precedenti, deve essere sempre assicurata la piena ed efficace continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse. A tal fine, nella procedura di fallimento è sempre garantito l'esercizio provvisorio dell'impresa se richiesto dall'amministrazione titolare del servizio di pubblico interesse».

### **15.1000/6**

ZANONI, BROGLIA

All'emendamento 15.1000, al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Tale accantonamento è escluso dal computo del saldo di cui all'articolo 31 comma 3 della legge 12 novembre 2011 n. 183».

Al comma 3 alle lettere a) e b), dopo la parola: «precedente» ove ricorrente, inserire le parole: «a quello di riferimento».

#### **15.1000/7**

ZANONI, BROGLIA

All'emendamento 15.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aziende speciali ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi. servizi scolastici e per l'infanzia, culturali, farmacie e servizi alla persona (ex IPAB)».

#### **15.1000/8**

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, D'ONGHIA

All'emendamento 15.1000, al comma 4, prima dell'ultimo periodo aggiungere il seguente: «I contratti di servizio stipulati tra le amministrazioni locali e le società di gestione dei servizi pubblici locali di cui al presente comma si attengono, ai fini della remunerazione dei servizi, ai predetti costi *standard*».

#### **15.1000/9**

MILO, BRUNI, TARQUINIO

All'emendamento 15.1000 al comma 4 alla fine del secondo periodo inserire il seguente: «A tal fine, ferme restando le competenze delle singole Amministrazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale dei servizi pubblici locali».

#### **15.1000/24**

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 15.1000, al comma 5, sostituire le parole: «A decorrere dall'esercizio 2015», con le parole: «a decorrere dall'esercizio 2016».

#### **15.1000/25**

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 15.1000, al comma 5, sostituire le parole: «nei tre esercizi precedenti», con le parole: «nei cinque esercizi precedenti».

#### **15.1000/10**

BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 15.1000, comma 5 ivi richiamato, primo periodo, sostituire la parola: «30» con la seguente: «60».

#### **15.1000/26**

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 15.1000, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

#### **15.1000/11**

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, D'ONGHIA

All'emendamento 15.1000, al comma 5, sostituire le parole: «rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori» con le seguenti: «determina la messa in liquidazione della società e l'internalizzazione del servizio affidato alla società posta in liquidazione e».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

#### **15.1000/27**

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 15.1000, al comma 6, sostituire la parola: «2017» con la seguente: «2019».

#### **15.1000/28**

### COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 15.1000, al comma 6, sostituire le parole: «per quattro dei cinque esercizi precedenti», con le seguenti: «per quattro esercizi consecutivi nei cinque esercizi precedenti».

### **15.1000/29**

#### COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 15.1000, al comma 6, sostituire le parole: «per quattro» con le seguenti: «per cinque».

### **15.1000/16**

#### BROGLIA, ZANONI

All'emendamento 15.1000, al comma 7 sopprimere le seguenti parole: «che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica».

### **15.1000/17**

#### ZANONI, BROGLIA

All'emendamento 15.1000, al comma 8 apportare le seguenti modifiche:  
sopprimere la lettera a);  
- alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando l'immediata applicazione di cui al precedente periodo,».

### **15.1000/18**

#### BROGLIA, ZANONI

All'emendamento 15.1000, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è abrogato.

b) al comma 6 le parole: «nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori» sono soppresse».

### **15.1000/19**

#### COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 15.1000, al comma 12, alla lettera a) dopo le parole: «3-sexies,» aggiungere le seguenti: «4,5,».

### **15.1000/20**

#### COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 15.1000, al comma 12 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: «e dopo le parole: "di cui due" inserire le parole: "ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo"»;

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 5 dell'articolo 4 dopo le parole: "la composizione dovrà assicurare" inserire le seguenti parole: "ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo" e dopo le parole: "La disposizione del presente comma" aggiungere le seguenti: ", anche con riferimento alla deliberazione assembleare circa la decisione di avvalersi della presenza dei dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza quali membri del consiglio di amministrazione"».

### **15.1000/21**

#### COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 15.1000, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«13. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, cancellare le parole: "del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno" e aggiungere dopo le parole: "gli equilibri

economico-finanziari degli enti e" le parole "per fa verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno"».

### **15.1000/22**

BROGLIA, ZANONI

*All'emendamento 15.1000, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«13. I commi 20 e 21 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 e successive modifiche e integrazioni, sono abrogati».

### **17.0.1000/1**

DEL BARBA

*All'emendamento 17.0.1000, sopprimere il comma 1.*

### **17.0.1000/2**

BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 17.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 17-bis» con il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

(Disposizioni in tema di estinzione  
e portabilità del conto corrente bancario)

1. All'articolo 120-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Il rapporto di conto corrente bancario può essere estinto o trasferito ad altra banca a richiesta del cliente, anche se è stato pattuito un termine a favore della banca creditrice. Ogni patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si impedisca o si renda più oneroso o complesso per il cliente l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo è nullo, ma, non comporta la nullità del contratto di conto corrente.

1-*ter*. Il cliente può chiedere il trasferimento del rapporto di conto corrente ad altra banca senza spese aggiuntive di qualsiasi natura ed origine, mediante contratto sottoscritto con la banca di destinazione e comunicato alla banca di origine. Entro il giorno lavorativo successivo la banca di destinazione deve richiedere alla banca di origine le informazioni necessarie a garantire il servizio di portabilità del conto corrente. Le informazioni di cui al presente comma sono fornite entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta dalla banca di origine alla banca di destinazione, che entro sette giorni predispone gli ordini periodici di pagamento associati al nuovo conto corrente, alle condizioni pattuite con il cliente. Alla data di efficacia del trasferimento, la banca di origine sospende l'esecuzione degli ordini di pagamento e l'accettazione dei bonifici effettuati a favore del cliente, provvede a trasferire alla banca di destinazione l'eventuale saldo attivo, se da questi richiesto, e procede alla chiusura del conto. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 116 del presente decreto, le banche rendono note in modo completo alla clientela le informazioni concernenti la disponibilità e le condizioni di esercizio del servizio di portabilità del conto corrente.

1-*quater*. Nell'ambito dei rapporti bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui al presente articolo. Le presenti disposizioni si applicano ai rapporti fra banche e persone fisiche e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003"».

### **17.0.1000/3**

DEL BARBA

*All'emendamento 17.0.1000, sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il cliente può chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della Direttiva UE "relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento", i servizi oggetto di trasferibilità, le modalità e i termini di attuazione della disposizione di cui al comma precedente"».

#### **17.0.1000/4**

COMAROLI, BITONCI

*All'emendamento 17.0.1000, al primo periodo, sostituire le parole: «senza spese aggiuntive purché le banche aderiscano ai comuni protocolli tecnici interbancari italiani» con le parole: «senza alcun onere a carico del correntista».*

#### **18.1000/1**

COMAROLI, BITONCI

*All'emendamento 18.1000, sopprimere il comma 24-bis.*

#### **18.1000/2**

VACCIANO, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI

*All'emendamento 18.1000, sopprimere il comma 24-bis.*

#### **18.1000/3**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN, GIBIINO

*All'emendamento 18.1000, sopprimere il comma 24-bis.*

#### **18.1000/4**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN, GIBIINO

*All'emendamento 18.1000, al comma 24-bis sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».*

#### **18.1000/5**

COMAROLI, BITONCI

*All'emendamento 18.1000, al comma 24-bis, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».*

#### **18.1000/6**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN, GIBIINO

*All'emendamento 18.1000, sopprimere il comma 24-ter.*

#### **18.1000/7**

MALAN, BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MANDELLI, MILO

*All'emendamento 18.1000, al capoverso «24-ter», apportare le seguenti modificazioni:*

a) all'alea, sostituire le parole: «l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria» con le seguenti: «l'efficienza e l'equità dell'Amministrazione finanziaria»;

b) dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«e-bis) l'agente di riscossione, in fase di riscossione dei ruoli di cui al titolo I, capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ove il debitore trasmetta prova, anche in copia, che le somme richieste sono state pagate entro la scadenza prevista e secondo le modalità stabilite dalle norme, ovvero che, prima della comunicazione inviata dall'agente stesso, la pretesa è stata oggetto di annullamento o si è prescritta, è tenuto ad erogare al debitore la somma di euro cento, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione relativa, e matura il diritto al rimborso di tale somma, maggiorata di euro cinquanta a copertura delle spese, nei confronti dell'ente creditore; le somme di cui ai periodi precedenti sono dovute anche nel caso di reiterazione della richiesta indebita;

e-ter) l'ente creditore è autorizzato a compensare le spese conseguenti all'applicazione della lettera e-bis) attraverso penalizzazioni a carico dei responsabili degli errori ovvero riduzione di parti premiali delle loro retribuzioni, riduzione di fondi per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi, riduzione dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 35, comma 6 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, o altre modalità autonomamente decise;».

**18.1000/12**

MILO, BONFRISCO, MANDELLI, CERONI, MALAN, GIBIINO

All'emendamento 18.1000, capoverso 24-ter, lettera a), al numero 1) anteporre il seguente:  
«01) al comma 1, sostituire le parole: "non superiore a ventimila euro" con le seguenti:  
"non superiore a cinquantamila euro"».

**18.1000/8**

MALAN

All'emendamento 18.1000, capoverso 24-ter, lettera c), sopprimere le parole: «la deterrenza e».

**18.1000/9**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN, GIBIINO

All'emendamento 18.1000, sopprimere la lettera d).

**18.1000/10**

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 18.1000, capoverso 24-ter, lettera d), al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle Entrate», aggiungere le seguenti: «evidenziando comunque i dati su base regionale».

**18.1000/13**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO

All'emendamento 18.1000, sopprimere le lettere e), f), g) e h).

**18.1000/11**

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 18.1000, dopo il comma 24-ter, aggiungere il seguente:

«24-quater. Le modalità di riscossione coattiva previste per gli enti locali possono essere utilizzate anche dalle Regioni a statuto ordinario».

**18.79 (testo 3)**

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7-bis, è aggiunto il seguente comma: n\ -bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto 31 luglio 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere" ;

b) all'articolo 34, comma 4, dopo le parole "svolgono le attività di cui alle lettere da e) a f), del comma 3", sono aggiunte le seguenti;- "assicurando adeguati livelli di servizio.". Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione;

c) all'articolo 39:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3 è sospesa, per un periodo da 3 a 12 mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti alla registrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dai contribuenti. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.";

2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca;

4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro. ".

24-ter. Al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 " Regolamento recante- norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241" sono apportate le seguenti modifiche;

a) all'articolo 7, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro utilizzati, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale e alla formazione, e a garantire adeguati livelli di servizio. Con lo stesso provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti i tempi per l'adeguamento alle disposizioni della presente lettera da parte dei Centri già autorizzati".

b) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), le parole "alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto" sono sostituite dalle seguenti "alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;" ;  
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel 5 anni precedenti.";

c) all'articolo 13, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma: "4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

d) all'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione;" ;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione.";

e) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 3, dopo la parola "contribuente", sono inserite le parole "salvo quanto previsto nel comma 3-bis";

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 sono trasmesse in via telematica, almeno 60 giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni recate dal presente comma".